

IV. - Lo scioglimento del matrimonio e le seconde nozze.

Scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi: rapporti patrimoniali. Altre cause di scioglimento: il ripudio ed il divorzio.

Avversione dei popoli germanici per le seconde nozze - Attraverso un periodo di transizione si giunge all'assoluta libertà di contrarre nuove nozze.

Il matrimonio si scioglieva anzitutto per la morte di uno dei coniugi.

Venendo a morte la donna senza lasciare prole, il marito ne acquistava le sostanze. Era questo un effetto del mundio: tanto è vero, che il diritto a succedere era perduto dal marito nel caso che la donna fosse morta prima che quegli ne avesse comprato il mundio (1). Se, però, il marito avesse ucciso la moglie ingiustamente (2) non succedeva nelle sostanze di lei ma queste toccavano ai figli ed in mancanza ai parenti della donna. « Et si parentes non fuerint, tunc ipsa compositio et praedicta facultas ad curtem regis perveniat » (3); nè diversamente Liutprando dispose per il marito che avesse spinto la donna a darsi ad altri (4).

D'altra parte, venendo a morte, il marito poteva lasciare alla moglie, come vedremo, l'usufrutto delle sue sostanze (5).

(1) *Roth.* 188. « perdat maritus res mulieris, eo quodm undium facere neglexit ».

(2) Il diritto di uccidere la moglie spettava al marito, qualora avesse attentato alla vita di lei od acconsentito a sposare altro uomo o si fosse lasciata sorprendere a fornicare con altri (*Roth.* 202, 211, 212).

(3) *Roth.* 200.

(4) *Liutp.* 130. « Res..... mulieris, si filiûs habuerit, ipsi habeant; et si filiûs non habuerit, revertatur ad parentis ipsius mulieris; eo quod credimus, quod talem malum ideo querat miser homo facere, ut ipsam mulierem perdat et res eius habeat » (ed, invero, Liutprando punisce, nello stesso capitolo, con la morte, l'adultera, e con la « traditio in manu » dei parenti di lei il suo complice).

(5) *Ahist.* 14.

Ad ogni modo, meta « morgengabe » e faderfio si separavano prima di ogni altra cosa dalla massa ereditaria del defunto marito. La vedova che faceva ritorno ai propri parenti portava ogni cosa con sè (1).

Tuttavia dispose Liutprando che, se si fosse sposata contro il volere dei suoi ed avesse, in seguito, perduto il marito, la donna non poteva pretendere la meta dagli eredi del defunto, tranne che non le fosse stata già data o promessa (2).

Del pari la vedova di un aldio che volesse abbandonare la casa del marito non poteva portar seco nè meta nè « morgengabe » (3).

Sebbene Rotari (4) Liutprando (5) e Grimoaldo (6) avessero minacciato gravi pene nel caso che un uomo avesse sposato la donna d'altri od una donna un uomo già ammogliato, era dai Longobardi ammesso uno scioglimento volontario del matrimonio.

E, per dir prima del ripudio, il marito poteva abbandonare la moglie se avesse teso insidie alla vita di lui (7) o commesso adulterio (8) od acconsentito ad illeciti contatti (9) o si fosse fidanzata ad altri durante il matrimonio (10).

(1) Cfr., su tutto ciò, i citati lavori dello SCHUPFER, *La famiglia ecc.*, p. 152 e segg.; *Il diritto privato ecc.*, p. 340 e segg.

(2) *Liutp.* 114.

(3) *Roth.* 216.

(4) *Roth.* 211. « Si quis uxorem alterius tulerit. Si liber aut servus uxorem alterius tulerit, eamque sibi in coniugium sociaverit, ambo occiduntur, si tamen ambo consenserint ».

(5) *Liutp.* 122.

(6) *Grim.* 8. « Si mulier aut puella notum habuerit, quemcumque habere uxorem, et super ipsam introierit et tulerit ei maritum non suum: iubemus ut omnes res suas perdat ipsa mulier qui sciendo alterius marito voluntariae consensit; et medietatem de rebus eius accipiat curtis regia et medietatem parentibus. Et illam priorem mulierem recipiat maritus suus, et colat eam, ut decet uxorem legitimam. Vitium suum reputet, quae super alienam uxorem introire presumpsit, et nihil ei componatur, et faida non requiratur ».

(7) *Roth.* 202.

(8) *Grim.* 7.

(9) *Liutp.* 121. « Si quis admodum inventus fuerit cum uxorem alienam torpiter conversari, id est si manus in seno aut ad pectum eius miserit vel ad alium locum unde turpe esse potest cum consensum ipsius mulieris. Si vero ipsa mulier in hac inlecita causam consentiens fuerit, potestatem habeat maritus eius in eam vindictam dare sibi in disciplina sibi in vindicionem, ubi voluerit; verumtamen non occidatur, nec ei sematio corporis fiat.... ».

(10) *Liutp.* 122.

Alla sua volta, la donna poteva abbandonare il marito che avesse attentato ai suoi giorni (1) o l'avesse ingiustamente tacciata di adulterio (2) o sortilegio (3) o le avessero condotto altra donna in casa (4).

Anche il divorzio era ammesso. Così testualmente dispone la legge 95 di Lotario: « Nulli liceat excepto causa fornicationis adhibitam uxorem relinquere et deinde aliam copulare, alioquin transgressori priori convenit sociari coniugio. Sin autem vir et uxor divertere pro sola religiosa inter se consenserint vita, nullatenus sine consensu episcopi fiat, ut ab eo singulariter proviso constituentur loco. Nam uxore nolente aut altero eorum etiam pro tali re matrimonium non solvatur ».

* * *

Una delle virtù dei Germani lodata da Tacito è lo sfavore da cui, presso di essi, erano circondate le seconde nozze (5). E per verità le posteriori, ma autorevoli testimonianze di Procopio, di Bonifacio, di Saxo grammaticus, lasciano supporre che presso le antiche stirpi germaniche la vedova si bruciasse, come Brunilde, sul cadavere del marito (6).

Una chiara prova dell'avversione dei popoli germanici per le seconde nozze si ha nelle formalità che la legge salica richiede per esse. Le nozze della vedova, invero, non si potevano celebrare che nel tribunale del Conte o del Re ed il secondo marito doveva

(1) *Roth.* 195.

(2) *Roth.* 196.

(3) *Roth.* 197.

(4) *Grim.* 6. « De uxorbis dimittendis. Si quis uxorem suam *absque culpam legitimam* posposuerit, et alia in domo superinduxerit, componat solidos quingentos, medietatem regi et medietatem parentibus mulieris; mundio vero eius mulieris quam postposuit, amittat; et *si noluerit ad maritum suum reverti*, revertatur ad parentes suos cum rebus suis et mundium ».

Questo passo di Grimoaldo è particolarmente interessante perchè ci apprende che, qualora vi sia stata colpa da parte della donna, l'uomo può abbandonarla e prenderne un'altra.

(5) TACITO, *Germ.* 18. « Melius quidem adhuc eae civitates, in quibus tantum virgines nubunt et cum spe votoque uxoris semel transigitur. Sic unum accipiunt maritum, quo modo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, nec longior cupiditas, ne tamquam maritum sed tamquam matrimonium ament ».

(6) DEL VECCHIO, *Le seconde nozze del coniuge superstite*, ed cit. p., 75-80.

sottostare al pagamento del « reipus » (1) in tre soldi ed un danaro ai più prossimi parenti maschi che la sposa avesse da parte di donna ed al pagamento dell'« achasius » ai più prossimi parenti del marito, quale indennizzo agli uni per la perduta speranza dell'eredità, agli altri per l'onta recata, col passaggio ad altre nozze, alla memoria del primo marito.

Del resto, la stessa Chiesa avversava le seconde nozze. S. Gerolamo ed in generale i Padri della Chiesa hanno, a volte, parole severe contro coloro che contraevano un secondo matrimonio (2).

Le seconde nozze si celebravano di notte: al momento della consegna dell'anello le mani degli sposi dovevano essere inguantate, ad indicare la inferiorità di questo matrimonio che si compiva senza l'accompagnamento solenne e senza le altre cerimonie d'uso.

Senonchè le migrazioni continue modificarono questo primitivo stadio del diritto ed, attraverso un periodo di transizione in cui il secondo coniugio della vedova fu considerato una macchia indelebile della sua vita, si giunse all'assoluta libertà. Il Cap. 182 dell'Editto di Rotari così si esprime: « Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in coniugium alii dederit, et contegerit casus ut ille maritus moriatur, potestatem habeat illa vidua, si voluerit, ad alio marito ambolandi... ». Del resto, che oramai il costume non ponga più ostacolo alle seconde nozze lo dimostra l'invito formale fatto dai Longobardi a Teodolinda di scegliersi un secondo marito.

(1) La dottrina è molto controversa nella interpretazione del titolo XLIV della *Lex Salica*. Mentre, invero, per il GRIMM, lo SCHRÖDER, il PARDESSUS, etc. il « reipus » è una somma sborsata al mundualdo pel passaggio del mundio sulla vedova dalle mani di lui in quelle del nuovo marito, un « praetium emptionis », per il SOHM e pel DEL VECCHIO (op. cit. p. 91 e segg.) il « reipus » non è che una pena simbolica, un retaggio dello sfavore delle seconde nozze che voleva pagata un'ammenda ai parenti della vedova. Nè diversamente il MEYNIAL (*Le mariage après les invasions*, in *Nouv. Rev. Hist. de droit franç et étrang.*, 1898, p. 188): « Le reipus n'est que le montant de la vengeance tarifée ».

Mi sembra che sia nel vero il Pertile che lo considera un compenso per la eredità della vedova che veniva sottratta pel nuovo matrimonio alla propria famiglia: allo stesso risultato giunse pure l'AMIRA, nè diversa è l'opinione del GIANZANA (in *Enciclop. Giur. Ital.*, voce *Seconde nozze*) e del BARSANTI (*ivi*, voce *Matrimonio*).

Ma la questione non è di facile soluzione, poichè è controverso anche se i parenti primi chiamati a riscuotere il « reipus » siano i parenti della vedova o piuttosto, come ritengono, ritornando alla interpretazione della scuola francese, il FICKER ed il BRUNNER i parenti del marito (cfr. VACCARI, *Il matrimonio germanico*, loc. cit., pp. 37-40).

(2) Cfr. SCHUPFER, *Il diritto privato ecc.*, p. 296 e segg.

Doveva, però, la vedova che si rimaritava, secondo stabilì Lodovico il Pio, rispettare il tempo del lutto che, come tra i Franchi, era di trenta giorni anche in Italia. L'idea del trigesimo era più che altro religiosa, proprio come tutto giuridico era l'intento cui aveva avuto di mira il legislatore romano, allorchè fissò ad un anno il tempo che la vedova doveva rispettare.

Il secondo sposo, poi (1), doveva pagare del proprio la metà del meffio convenuto dal marito defunto a chi « heres proximus mariti prioris esse invenitur ». Questo erede era il depositario del mundio, epperò a lui spettava la « traditio » della donna allo sposo (2) ma se, avendo avuto l'offerta della metà del meffio si fosse rifiutato di accettarla, era lecito alla donna tornare con la « morgengabe » e col faderfio ai propri parenti legittimi ai quali andava restituito il mundio.

Inoltre, sia che il mundualdo acconsentisse alle nuove nozze, sia che si negasse il suo consenso, le seconde nozze, anche per diritto longobardo, si celebravano davanti al giudice, proprio come per legge salica (3).

Le seconde nozze erano, s'intende, a tutto scapito dei figli: naturale pertanto che la legge dettasse a favore di questi norme circa le donazioni verso il secondo coniuge. Accogliendo senza dubbio un'idea romana (4). Astolfo (5) stabilì che il marito poteva

(1) *Roth.* 182.

(2) *Roth.* 183.

(3) Formula a *Roth.* 182; *Roth.* 183; formula 16 del *Cartolario longobardo*.

(4) C. V. 10, 1. « *Si usufructum maritus rerum suarum decedens uxori reliquerit, eaque in secundas nuptias consortiumque convenerit, usumfructum, quem ex priore marito consecuta fuerit, amittat, atque eum filiis ex eo die, quo nupserit, mature restituat.....* ».

C. V. 9, 6. « *Haec edictali lege in perpetuum valitura sancimus, si, ex priore matrimonio procreatis liberis, pater materve ad secunda vel tertia aut ulterius repetiti matrimonii vota migraverit, non sit ei licitum novercae seu vitrico testamento..... plus relinquere..... quam filio vel filiae, si unus vel una extiterit. Quod si plures liberi fuerint, singulis aequas partes habentibus, minime plus, quam ad unumquemque eorum pervenerit, ad eorum liceat vitricum novercamve transferri. Sin vero non aequis portionibus ad eosdem liberos memoratae transierint facultates, tunc quoque non liceat plus eorum novercae vel vitrico testamento relinquere..... quam filius vel filia habet, cui minor portio ultima voluntate derelicta vel data fuerit aut donata, ita tamen, ut quarta pars, quae eisdem liberis debetur ex legibus, nullo modo minuat, nisi ex his causis, quae de inofficioso exchedunt querelas.....* ». Su questo, cfr. DEL GIUDICE, *Le tracce* ecc., loc. cit., p. 591 e segg.

(5) *Ahist.* 14. « *Si quis langobardus decedens uxori suae usum fructum de rebus sui iudicare voluerit, et filius vel filias ex ea reliquerit, non amplius ei*

lasciare alla moglie da cui avesse avuto figliuoli l'usufrutto delle sue sostanze; ma, se egli avesse avuto figliuoli da un'altra moglie, poteva lasciare alla seconda soltanto l'usufrutto di un terzo; se poi i figli erano tre, la quota dell'usufrutto non poteva superare il quarto ecc. Ma, se la moglie fosse passata a nuove nozze, l'usufrutto toccava per intero agli eredi, pur restando ad essa la « morgengabe » e la meta: il lascito si intendeva fatto sotto condizione di vedovanza.

III.

IL MATRIMONIO IN TERRA DI BARI

V. — Gli sponsali ed il matrimonio

Nozioni generali.

La celebrazione del matrimonio.

La « morgengabe ». — Il meffio. — Il meffio e la dote. — La dote. — Il mundio.

Gli sponsali si contraevano, per lo più, secondo la legge longobarda e se ne soleva redigere in iscritto la stipulazione. Lo sposo si obbligava con « wadia » e con stipulazione di penali a sposare la donna, a non farle alcun torto, a non aver concubine, a donarle la « morgengabe » ed il meffio, a rispettarne la libertà testamentaria, a liberarla se fosse stata fatta prigioniera dai predoni.

* * *

Il matrimonio si celebrava, come ci dice il Massilla, nella forma che segue.

pro usumfructum iudicare possit, quam medietatem ex sua substantia super illud, quod ei in morgincap et metam secundum legem datum fuerit. Et si filius aut filiae *ex alia uxore* reliquerit, unum aut duos, possit uxore suae *tertiam portionem* ad usumfructum relinquere; si fuerint tres, quartam partem; si amplius, per eo numero computetur; morgincap et meta, quod ei legibus data est, habeat inantea. *Si quidem nupserit postea*, aut mortua fuerit, *usumfructum in integrum ad heredes revertatur*, de meta vero et morgincap fiat secundum anteriore edictum ».

Il notaio « facta stipulatione inter coniuges et praestito iuramento coram iudice, et testibus et populo » e, da parecchi steli di cannella presone uno, si rivolge al marito dicendogli: « Domine Petre, tu das hanc primam guadium dominae Laurae uxori tuae per quam promittis secundo die votorum, constituere quartam et morgincap ». Alla risposta affermativa il notaio dà lo stelo ad uno dei maschi presenti, il più degno o più vecchio e questi, in segno di gioia, lo divide tra gli istanti. Quindi il notaio, prendendo un altro stelo e facendo la stessa domanda allo sposo, lo dà alla più vecchia e degna delle donne che se lo dividono tra loro. La formalità si ripete tante volte quanto consentono la borsa dello sposo e la quantità di cannella per tal modo disponibile. Questa era propriamente la stipulazione della promessa della « morgengabe ». « Traducta deinde uxore ad domum viri, facta deponsatione cum sacerdotali benedictione in die secundo votorum coram consanguineis et amicis », si chiede alla donna se le nozze sono state consumate ed, alla risposta affermativa, lo sposo fa la donazione della « morgengabe ». L'uso degli steli di cinnamono, lo ha notato il Brandileone (1), accenna da un lato alle relazioni commerciali della Puglia con l'Oriente, ricorda dall'altro le istruzioni date ai contraenti il matrimonio da un membro dei tribunali franchi.

* * *

Che la *morgengabe* fosse essenzialmente considerata come un « praetium virginitatis » risulta dall'uso popolare di chiedere, prima della consegna alla sposa, innanzi ad amici e consanguinei, se il matrimonio fosse stato consumato con la copula (2).

La « morgengabe » era data mediante istrumento che il marito consegnava alla moglie dopo le nozze, istrumento « scriptum a notario publico, roboratum a ydoneis testibus atque estensum coram parentibus et amicis » e con cui si trasmetteva la proprietà della quarta parte dei suoi beni. Così, è interessante una pergamena di Montevergine del 1221 (3): « Ego Petrus F. Mathei notarii barlitanus civis.

(1) BRANDILEONE, *Saggi*, ed. cit. p. 80, in nota.

(2) Cfr. BESTA, op. cit., p. 76.

(3) C. D. B. X., 63, pp. 90-1. Non diversamente, in un documento del 1259 (C. D. B. VI, framm. 7, p. 187), « Petrus Paganus » dichiara di assegnare alla moglie « alio die nuptiarum » in piena disponibilità i suoi beni « stabilium et

coram Philippo et Willelmo iudicibus et subnotatis testibus dum te puellam nomine Benevenutam filiam Guibaldi magistri parmenterii in meo sociavi coniugio. tunc alio die nuptiarum nostrarum. ante comunes parentes et amicos nostros secundum ritum gentis nostre Longobar(dorum) Baroli. dedi et tradidi tibi hunc libellum morgincapitis a publico notario scriptum et testibus idoneis roboratum. continentem quartam partem omnium rerum mearum mobilium et stabilium quas tunc habebam et te vivente acquiram. quatinus in tua tuorumque heredum sit dominio et potestate ». Così, poi, sono indicati i beni costituenti l'assegno in parola da altro documento, anch'esso notevole (1) « quarta parte de omni hereditate... stabile et mobile. Tam de casis et casilis cum curtis et plateis suis. Quam et de vineis et vinealis. Terris et territoriis. Campis et silbis. Aquis

mobiliium iuxta morem barensium », impegnandosi, in caso di inadempimento, a pagare « trecentos auri solidos ». Ugualmente in un documento del gennaio 1180 (C. D. B. IX, LXIII, pp. 71-3) « Cosmas f. (manca) comorator civitatis Rubi » promette e garantisce a Caragemma (oltre il meffio) « secundum morem gentis nostre Lagabardorum (sic) » di costituire « in alia die votorum », « coram amicis et parentibus », la « morgengabe » e di rispettarne le disposizioni testamentarie. Ed anche è da far cenno di una pergamena, per quanto lacera e deleta, del 1157 (C. D. B. VII, XXVI, p. 41) in cui « Leo filius Dumnandi civitatis Melficte » promette « Iosue filio Leti » suo suocero, di dare a Tottadonna, rispettiva moglie e figlia, venti regali ed un' « ancilla bona » e, « post nuptias », la quarta parte di tutti i beni che, — egli dichiara, — « modo habeo et habebō diebus vite eius »: promette, inoltre, di non farle nè di permettere che le si faccia da alcuno ingiustizia di sorta, di non tenere concubina e di « excampare » la moglie « si ab aliqua gente depredata fuerit ». Merita pure menzione il terzo atto di una pergamena del *Codice Diplomatico Barlettano* del 1300 (vol. I, n. 93, pp. 244-6) in cui « Rogerius sire petri de Constantino » dichiara al suocero: « Dum puellam nomine Gemmam filiam Corradi de Galiberto concivem meam meo sociavi coniugio, tunc alio die nuptiarum nostrarum ante communes parentes et amicos nostros iuxta quod moris est inter cives Baroli Iure longobardorum viventes dedi et tradidi tibi per hunc libellum publicum a... Gualterio publico Baroli notario scriptum. subscriptione... Iudicis testium idoneorum. In mergincaph quartam partem pro indiviso omnium rerum mearum stabilium et mobiliium quas nunc habeo et te vivente acquiram. Quatinus a presenti ipsa quarta pars pro indiviso rerum ipsarum sit in tua tuorumque heredum dominium... » V.: C. D. B. III, LXIX (1153) pp. 89-90; IV 18 (1028) pp. 36-8), 36 (1057) pp. 75-7, 40 (1060) pp. 81-2; V 78 (1130) pp. 134-6, 87 (1136) pp. 150-2, 128 (1169) pp. 223-4; VI, 17 (1205) p. 29, 46 (1228) p. 73; VII, I (1076) p. 3, XCIV (1246) pp. 121-3; VIII, 50 (1146), p. 80; IX, XLVI (1141) p. 56, LXIII (1180) pp. 71-3, LXXXV (1230) pp. 93-5; XIII, 32 (1280) p. 49, 38 (1284) p. 55. Cfr., inoltre, C. D. B. VI, 7 (1197), pp. 16-8; VII, XLI (1167), p. 56; IX, LXL (1181), pp. 74-5. (1) C. D. B. I, 14 (1028), p. 24.

et pascuis, arboribus fructiferis et infructiferis. Pomiferis et impomiferis. Clausis vel inclausis. Cultis vel incultis. Termitetis vel olivetis. Cisternis, piscinis et lacoris. De auro vel argento. Here vel ferro. Stango vel plumbo. Servis vel ancillis. Pannis sericis lineis vel laneis. Animalibus maioribus vel minoribus. Vino et victualibus. Oleo et legumina. Vasis ligneis et vitreis et ceteris omnibus regimentis. De omnibus vero rebus stabilibus vel mobilibus. Tam de quibus nunc habeo. Quam et de quibus in antea diebus vite tue ubicumque vel qualitercumque parare et conquerere potuero ».

Della « morgengabe » era alla donna data facoltà di disporre tanto a titolo gratuito, quanto a titolo oneroso e sia durante il matrimonio, sia in caso di vedovanza.

Così, in un documento del 1138 (1), « mulier nomine Bisantia, f. Eustasyi magistri de civitate Curato et uxore Garofali f. Luponis eiusdem civitatis », « legaliter ab.... Absalone iudice inquisita et confessa.... nullam violenciam pati..... largiente ipso iudice... prescripto Garofalo viro..... et consencientibus... Simeone et Kurileone germanis ac mundualdis », dona « pro anima » con riserva di usufrutto alla chiesa di S. Maria in Corato la sua « morgengabe ». « Videlicet — essa dichiara — quartam partem quam michi pertinet in cunctis rebus stabilibus predicti Garofali viri mei secundum continenciam cartula mea morgincapitis. quam michi tradidit predictus Garofalus vir meus quando me sibi in coniugio sociavit..... ». Così, in altro documento dell'8 marzo 1271 (2), « mulier nomine Mangalis filia Iohannis Pauli et relicta Nicolai Iohannis de Melficta civitatis Bari » vende per « tres uncias et mediam tarenorum Sicilie iuste ponderatas » « Stephanizio de Marino de Melficta » « quartam partem pro indiviso quam — essa dichiara — habeo in una pecie terre cum arboribus olivarum que fuit predicti viri mei pertinentem mihi iure mei morgincapitis mihi a predicto viro meo generaliter traditi in omnibus rebus suis ». Ed anche merita menzione un elegante documento del 1185 (3) in cui « Zitasoror » di Grisanzio vedova del giudice Sibando di Grisone di Molfetta, col permesso dei giudici Alessio e Mele che « post legitimam examinationem » la ritennero « non violentie necessitate coartam nec

(1) C. D. B. IX, XXXVIII, pp. 47-8.

(2) C. D. B. VII, CXXX, p. 168

(3) C. D. B. VII, LXXI, pp. 92-3.

sexus mollitie persuasam » e col consenso del mundualdo dispone dei suoi beni pel tempo dopo la morte ed « inter cetera » lascia alla Badia di Cava « pro anima patris et matris... et Grisonis dulcissimi filii... et obtentu salutis... » della propria anima la « quartam » a lei « contingentem... iure morgincapitis » sui beni da suo figlio Grisone lasciati in eredità a detto monastero (1).

Se la « morgengabe » apparteneva alla donna, è evidente che il marito non ne potesse in alcun modo disporre.

Così, un documento del 1276 (2) contiene un codicillo estratto dal testamento di « Basilius prothontinus Bari, f. Iudicis Comitiss Iohannis » col quale si legano « pro anima » alla chiesa di S. Nicola soltanto tre parti di una sua casa in Bari: « cuius domus reliqua quarta pars — dchiara Basilio — « pertinet domine Margarite uxori mee iure sui morgincapitis a me sibi dati et traditi ».

Il fatto è, anzi, che i diritti della donna dovevano in ogni caso essere rispettati.

Così, in un documento del 1302 (3), « Leo de Heustasio » di Gioia, venuto a Bari, offre se stesso ed i suoi beni stabili e mobili alla chiesa di S. Nicola, « uxoris sue [Margarita] salvis iuribus ». Così, del pari, in altro documento del 1302 (4) « Angelus neophidus olim ebreus vocatus Sabbatus, f. Helye novi christiani olim ebrei vocati Rubei » di Bari « emancipatus a dicto patre » offre sè e le sue sostanze alla chiesa di S. Nicola dopo la sua morte, salvi i diritti di sua moglie e di eventuali figli legittimi.

Ugualmente la quarta era rispettata in caso di vendita o di divisione di beni comuni o di testamento.

Così, in un documento del 1276 (5), « Iohannes de Leuta f. qd.

(1) Cfr., inoltre, i documenti seguenti: *C. D. B.* I 4 (962) pp. 7-8, 6 (981) pp. 11-2, 27 (1073) pp. 49-50; VIII 44 (1139) p. 74, 96 (1163) pp. 136-7, 108 (1167) pp. 152-3, 177 (1198) pp. 224-5; X, 24 (1166), pp. 37-8; XIII 103 (1301) pp. 152-3, 113 (1301) p. 171.

(2) *C. D. B.* XIII, 24, pp. 39-40.

(3) *C. D. B.* XIII, 121, p. 181.

(4) *C. D. B.* XIII, 124, pp. 185-6. Non diversamente in una carta del 1177 (*C. D. B.* VII, LIX, p. 76) « Petrus filius Guaranni militis civis Melfictensis » dona « pro anima patris et matris et pro remedio peccatorum » proprii, « domno Petro cavensis monasterii venerabili vistarario nomine monasterii accipienti » una terra con ulivi a Summo, riservandosi l'usufrutto vita durante ed aggiunge: « Si Sanda uxor mea me premoriente supervixerit habeat ipsa in prefata re quam obtuli iure morgincapitis sui quartam ». V., anche, *C. D. B.* XIII, 25 (1276), pp. 40-1.

(5) *C. D. B.* XIII, pp. 40-1.

Petri Maionis » di Bari vende, col consenso della moglie « Cita », al capitolo di S. Nicola sessanta alberi di olivi « in contrata S. Agnetis », per sei once d'oro: « de quo etiam pretio ego qs dompna Cita recepi integram quartam partem competente michi in predictis olivis venditis et traditis iure mei morgincapitis ab eodem viro mihi dati et traditi etc. salvam esse confiteor etc. ». Così, in un documento del 1185 (1) « Iudex Nicolaus Trani f. iudicis Trasagurti » per parte « D. Nirazze relicte sire Melie » e « Roggerius f. D. Grisoiohannis Stephani Tarenteni » per parte « D. Alfaranizze » sua madre, tratta la quarta di detta Alfaranizza, si dividono quattro « clausureas » di oliveto, che furono comuni fra i suddetti Melia e Ruggero, fratelli. Nè diversamente, infine, in un documento del *Codice Diplomatico Barlettano* del 1313 (2), è parola di un tal « Hugo de Anna », il quale « infirmus lacens recte tamen et memoriter loqui volens » « in primis voluit et mandavit quod domina Lionora uxor sua habeat et habere debeat in Bonis et super Bonis suis omnia iura sibi competencia in Bonis eisdem » e, tra gli altri legati, « legavit... Maioris ecclesie Sancte Marie de episcopio de Barulo omnia bona stabilia que ipse Hugo habet in Barulo et pertinentiis eius. excepta quarta competente eidem sue in Bonis ipsis. Iure morgincapitis sui et alia quarta ipsorum Bonorum quam legavit

(1) *C. D. B.* XIII, 116 pp. 175-6. Merita anche menzione un documento del *C. D. Barlettano* (vol. II, n. 39, pp. 60-2) del 25 maggio 1313, in cui, affinché « invitus aliquis esse in comunione cogatur » (si noti l'influenza romanistica), si costituiscono « dopna Lionora f. Iohannis de Carbonaria de Baro relicta quondam Hungonis de Anna » ed i « procuratores » del convento di Santa Chiara e della Chiesa di Santa Maria ed i beni sono divisi in modo che Eleonora « habeat teneat et possideat de cetero pro quarta sibi competenti in Bonis stabilibus que fuerunt dicti qd hugonis viri sui..... Iardenum unum qui fuit dicti qd. hugonis locum fratrum Minorum de Barolo », ecc. È, altresì, da notare la svista in cui è caduto il Santeramo, così esponendo il contenuto della pergamena: « Hugo de Anna » nel suo ultimo testamento divide in tre parti i suoi beni e poi « tutte e tre le parti si obbligano « ad invicem » sotto pena di cinquanta once ad osservare il contratto ». A parte l'evidente contraddizione in cui il Santeramo cade, il fatto è che il testatore aveva lasciato « pro indiviso » i suoi beni alla moglie Eleonora, al convento di Santa Chiara, alla Chiesa di Santa Maria e che, morto lui, le parti si mettono d'accordo per dividere i beni. Del resto, questa notata non è la prima svista in cui è caduto l'egregio compilatore del *Codice Diplomatico Barlettano* (cfr. la recensione di G. CECI in *Iapigia*, vol. III [1932], p. 113).

(2) *C. D. Barlettano*, vol. II, n. 39 (1313) pp. 60-2. Cfr. anche *C. D. Barlettano*, vol. II (1306), pp. 335-6 e *C. D. B.* VIII, 266 (1251), pp. 336-7.

Monasterio Sancte Clare de Barolo. Ita tamen quod ortus suus qui est iuxta locum fratrum Minorum in Barolo sit dicte uxori sue. et pretium ipsius orti computetur in quarta competenti eidem uxori sue in Bonis suis ».

A proposito della « morgengabe » è, infine, da menzionare la possibilità di transazioni ad essa relative.

Troviamo, per esempio, in un documento del 1233 (1), che « Pasca et Lucas fratres et filii sire Petri civitatis Melficte » vengono a transazione, dandole « uncias auri viginti tres », con « Eugidia » loro « noverca », « filia sire Nicodemi de Rubo de quarta sibi in rebus que fuerunt predicti patris nostri iure sui morgincapitis competenti nec non et meffio a predicto patre nostro eidem obligato seu etiam dotibus quas pro ipsa predictus pater a predicto patre nostro eidem obligato seu etiam dotibus quas pro ipsa predictus pater noster acceperat ». Poichè, poi, il padre aveva dato altresì alla moglie « quattuor vineas de olivis », Pasca e Luca danno a quest'ultima « voluntarie » « pro ipsis quattuor vineis olivarum » « unam petiam terre cum olivis in loco Fabulis ».

Se, ora, guardiamo alle consuetudini baresi (2), parlano della « morgengabe » nella raccolta di Andrea la rubrica XII « De donationibus inter virum et uxorem et de sponsalibus » (§§ 1, 5, 7, 10, 12, 13), la XIV « Qualiter mulieribus alienare permissum sit » (§ 6), la XVIII « De regulis iuris » (§ 2) e, nella raccolta di Sparano, la rubrica XLII « Si mulier consenserit viro alienanti (§ 1 ed unico), la XLIII « Soluta matrimonio quid peti possit et qualiter praescriptio doti non opponitur » (§§ 1, 2, 3, 7), la XLVII « Quid habeat uxor de rebus, quas maritus usufructuario modo tenet ». (§ 1 ed unico).

Parecchie, però, delle disposizioni suddette si riferiscono al-

(1) *C. D. B.* VII, XCIII, pp. 120-1, V. anche *C. D. B.* IV, 11 (1011), pp. 21-2.

(2) Per il testo delle consuetudini mi sono servito di PETRONI, *Il testo delle consuetudini baresi*, Napoli, 1860 p. VI e seguenti. Per le fonti delle consuetudini baresi, v. BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, loc. cit. p. 4 e segg.; sui compilatori suoi, poi, (Andrea e Sparano), oltre il Besta, p. 7 e segg., cfr. MASSA, *Le consuetudini di Bari*, Bari, 1903, p. 22 e segg.; VOLPICELLA, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti delle città di Terra di Bari*, Napoli, 1856; PETRONI, op. cit., p. VI e segg.; CICCAGLIONE, *Patti nuziali*, ed cit. ed in particolare le belle pagine che all'argomento dedica il CAPASSO nella dottissima opera: *Le fonti della storia delle province napoletane dal 568 al 1500*, Napoli, 1902.

l'ipotesi dello scioglimento del matrimonio: tali, nella rubrica XII il § 1, il § 12 e, nella raccolta di Sparano, i paragrafi citati della rubrica XLIII. Ne dirò, pertanto, in più opportuna sede.

Il § 5 della rubrica XII nella prima parte ci dice la quarta donata alla moglie per suo morgincap immune « ab omnibus debitis », che graveranno sulle altre tre parti, sempre che, s'intende, la donazione non sia stata preceduta da ipoteca, chè, in tal caso, « tota res tenetur obnoxia, cum sit totaliter obligata ». È da notare, però, che, siccome per diritto comune « promissio idem operatur quod et constitutio », nell'ipotesi che tra la promessa e la « traditio » della « morgengabe » i beni del marito siano stati gravati da ipoteca, questa è vinta dalla nascente della « morgengabe » (1).

Secondo il § 7 della Rubrica XII la moglie ed i suoi eredi potranno rivendicare la quarta anche su quei beni immobili di cui il marito fosse stato soltanto usufruttuario al momento del matrimonio, « si tamen dominus esse credatur ». La ragione di questa disposizione che il Massilla reputa « dura et irrationalis » sta forse in ciò: chi lascia credere che i suoi beni dati in usufrutto ad altri appartengano a questi crea sui beni stessi legittime speranze che è quindi tenuto ad appagare (2).

Il § X della rubrica XII dispone che, « marito ad inopiam vergente », la moglie può pretendere la quarta per gli alimenti propri e dei suoi; però per agire contro gli aventi causa del marito bisogna aspettare la morte di quest'ultimo.

Il § 6 della rubrica XIV dispone:

« Mulier si viro consenserit distraendo sine mundualdo licet vel iudice et partem praetii accepisse scribatur quarta sua cum marito communiter alienat et se et haeredes suos omni spe et potestate destituit ».

Il § 2 della Rubrica XVIII consente alla donna di donare la quarta ed il meffio, ma vuole che il marito dia « wadia » di non richiedere il prezzo, ad impedire frodi ed alienazioni della quarta che deve essere sempre salva.

Passando, ora, alla raccolta di Sparano, l'unico paragrafo della rubrica XLII dispone che, se consti che la moglie ha consentito al marito di alienare le proprie cose, abbia o no figliuoli e presosi il vero e profettizio prezzo della sua quarta, a lei « contra suum

(1) Cfr. MASSA, loc. cit., p. 83.

(2) Cfr. MASSA, loc. cit., p. 84.

factum minime venire concedatur » ma non così agli eredi suoi. Tale paragrafo corrisponde, nella raccolta di Andrea al quinto della rubrica XIV « Qualiter mulieribus alienare permissum sit ».

La rubrica XLVII della raccolta di Sparano contiene pure una sola disposizione: essa è identica a quella del § 7 della rubrica XII di Andrea, che già abbiamo esposto.

Accennando, poi, fuori di terra di Bari, ricordiamo che a Salerno la quarta conserva precisamente i caratteri della « morgengabe ». Essa, infatti, richiede la verginità della donna, è pari al quarto di tutti i beni presenti e futuri del marito, tocca in piena proprietà alla moglie appena consumate le nozze ecc. (1).

La promessa del *meffio*, del pari che la sua consegna, soleva risultare da apposito breve redatto dinanzi a testimoni. In un documento del 1167 (2), relativo al pignoramento dei beni di « Raonis Bodonis » eseguito da « Maior Plancatonius » in virtù di istrumento di meffio, così precisamente si esprimono i testimoni presenti all'atto di pignoramento: « Ostendit nobis unum brevem meffi ordinatum secundum legen longobardorum et morem barisanorum ».

Per quanto potesse pur comprendere donazioni di immobili (3), il meffio consisteva, di solito, in beni immobili, suppellettili e, talora, qualche ancella o qualche schiavo.

Così, in un breve del 1028 contenente una promessa di matrimonio (4) Pietro « filius Balzami de loco Turricella » promette ad « Joannes filius Joannis ul tolleret sibi uxorem puella Maralda soror Joannis filius Joannis et eam sibi in coniugium per anulum

(1) Cfr., per più ampio commento e per i confronti con le consuetudini dei paesi limitrofi, l'importante lavoro del TRIFONE, *I frammenti delle consuetudini di Salerno in rapporto a quelli dei territori circostanti*, Roma, Athenaeum, 1919, p. 33 e segg.

(2) *C. D. B.*, I, 51, p. 98.

(3) Cfr., per esempio, *C. D. B.* VIII, 50 (1146), p. 80; X, 1 (1075), pp. 3-4.

(4) *C. D. B.*, IV, 18, pp. 36-8. Cfr., inoltre *C. D. B.* I, 106 (1260), pp. 96-7; III, XIX (1153), pp. 89-90; IV, 36 (1057), pp. 75-7; V 78 (1130) pp. 134-6, 87 (1136) pp. 150-2, 128 (1169) pp. 223-4; VII, XCIV (1246), pp. 121-3; IX, LXXXV (1230), pp. 93-5; X, 62 (1221), pp. 89-90. È notevole altresì il I atto dei tre che contiene un'unica pergamena già citata del *C. D. Barlettano* (vol. I, n. 93, pp. 244-6). Cfr., altresì, *Codex Diplomaticus Cavensis, Mediolani*, Hoepli, MDCCCLXXVII, IV, DCXXVI (1009), pp. 154-6 e DCXCI (1016), pp. 262-4.

sociaret secundum legem nostram longobardam quod si eam sic sibi in coniugium sociare noluerit placitabit Joannem f. Joannis componere 50 constantini solidi et per invitis tollat eam sibi uxorem sicut prelegitur ». Inoltre Pietro si impegna a costituire come meffio alla suddetta Maralda una veste di seta cucita ed ornata, tre soldi d'oro constantini soterichi « veteri abatrachi et flectula de soldo uno aureo et ancillam Zita bona absque omni egritudine et lesione corporalis » che possa far « omne servitium ».

Chi promette il meffio riceve il « launegilt ».

Così, in un documento del dicembre 1136 (1), « Ioannes », figlio di « Melis de Regina » di Bari, alla presenza di idonei testimoni dà « wadia » ai fratelli Ascone e Maione figli di « Melis Randi », ponendo anche dei fideiussori, di prendere per legittima moglie col rito dell'anello Diumnana sorella di Ascone e di Maione, facendo rimanere, però, il mundio su di essa presso i fratelli e pone l'obbligo del pagamento di sessanta soldi d'oro in caso di suo rifiuto alle nozze. Inoltre egli promette alla moglie « centum solidos aureos » come meffio, nonchè due servi, l'uno maschio e l'altro femmina, di giovane età, in guisa da poter bene adempiere alle loro mansioni, e ciò non appena avrà ricevuto dalla famiglia di lei il « launegilt » consistente in « faciolum cum serico »; nel contempo, i fratelli della sposa consegneranno il danaro temporaneamente da essi ricevuto e costituente il meffio alla moglie Diumnana, e riceveranno da costei a loro volta il launegilt consistente in « faciolum cum serico ». Nel caso di mancato pagamento del meffio, egli si impegna a versare ai fratelli della moglie la somma di cinquecento soldi d'oro. Ed anche si può, tra gli altri tanti (2), far menzione di due interessanti documenti, del 1075 l'uno, del 1097 l'altro. Nel primo (3) « Andrea Troli (?) f. Le[onis] » « com(manes) civitatis Salpi » dona a suo genero « Andrea f. loh[annis] » una vigna sita « super monte, in lama qui vocatur Scala Aurea » e ne riceve come launegild un corcibaldo di cotone (« Unde et per eam de mea donatione presens recepi a te pren[ominato] Andreas ienerum meum exinde launehilt corcibaldo bambacineo uno fin[itum] Quod] vero launehilt a me dico illum abere ea ratione quatenus a presenti die [tua sit] potestate et

(1) *C. D. B.* V, 87, pp. 150-2.

(2) Cfr. *C. D. B.* IV, 18 (1028) pp. 36-8; V, 78 (1130) pp. 134-6, 128 (1169) pp. 223-4; IX, LXIII (1180), pp. 71-3.

(3) *C. D. B.* X, 1, pp. 3-4.

de tuis eredibus integram predictam vineam dominandi possidendi fr[u]giandi faciendum ex ea omnia que tua fuerit voluntate et de tuis eredibus [sine] que omni contradictione mea et de meis eredibus »). Nell'altro documento (1), « Aquino », « commanes civitatis Barulo f. Iohanni » dà « guadium » e « mediatores » a « Petracca ex eadem civitate f. Iaquinti » di donare « ei illiusque heredibus duodecim solidos aurei. boni skyfati pro lecto cum panni et pro vestimento serico et una ancilla bona de genere sclavorum iubenile etate cum sanis membris et absque omni mala infirmitate. qui bene possat servire. Et pro eadem donatione ut prelegitur — aggiunge « Aquino » — recipiamus exinde ab eis launegilt parium manizy nuscynei. in tali ordine ut ipse qs. Petracca et eius heredes iam dictos duodecim solidos qualiter prelegitur illos proprii Marotte f. Petri, quam ego q. s. Aquino michi eam ab eidem Petracca guadiavit uxorem ».

Del meffio poteva la donna disporre, « consentiente viro » se lo avesse (2).

Talora troviamo che la donna dispone del meffio (e della « morgengabe ») proprio a favore del marito: in un documento del 1150 (3), così « Risandus f. Lei de Ganolio » di Barletta dichiara al cognato « Goffridus f. Maraldi »: « ... Si Balsama soror mea uxor tua testamentum vel dispositionem rerum suarum bona voluntate et legitime fecerit. et de morgincapite et dono meffio (sic) quod pertinet ei in rebus tuis secundum scripta que ei in die votorum tradidisti. aliquid tibi adiudicaverit vel remiserit non esistente filio vel filia ex ea. non dirrumpam. set si presens fuero consentiam et absens ratum habeam ».

A garanzia del diritto di meffio, la donna si cautelava, talora, sui beni del marito, per esempio con pegno.

(1) *C. D. B.* X, 4, pp. 7-8. (Il documento è interessante anche perchè fa vedere come si potesse facilmente eludere il divieto delle donazioni fra coniugi). V. anche una donazione del 1301 (*XIII*, 103, pp. 152-3) fatta alla Chiesa di S. Nicola nelle mani del tesoriere « Petrus de Angiriaco » da « Gualterius de Carbonaria, novus christianus de Baro, olim vocatus Moyses ebreus » col consenso della moglie « Romana, nova christiana olim ebrea vocata Scira » ove (fatti salvi i diritti della donna) si legge: « Pro qua donatione prefatus Gualterius preter divinum [meritum] ad maiorem exaggerationem recepit ab eodem thesaurario nihilominus launegilt, meritum scilicet verum et non fictum ».

(2) Cfr. *C. D. B.* VIII, 44 (1139) p. 74, 108 (1167) pp. 152-3; X, 24 (1166), pp. 37-8. Per la vedova, cfr. *C. D. B.* XIII, (1301), 113.

(3) *C. D. B.* VIII, 59, p. 91.

Così, in un documento del 1208 (1), « Laurentia, f. Roberti Scalonis militis », « relicta Alexandri f. Iohannis de Panormo », « barolitanus civis » dichiara che, dietro suo incarico, il fratello aveva pignorato « quendam mediam domum pro indiviso que fuit predicti viri... et Berte matris sue que ipsi viro... subcesserat.... pro residuo meffi et pro aliis racionibus » a lei spettanti « ex parte prefati viri ».

Anche in sede di donazione si teneva conto dell' « ius meffii ».

Così, in un documento del 1317 (2), con donazione irrevocabile tra vivi « Leo f. quondam Petroni de Pantaleo de Caurato » dona « pro remedio anime » e trasferisce alla maggior chiesa di Corato, rappresentata dal primicerio Nicola, « domum unum orreatam », ricevendone in cambio « nonagilt meritum scilicet satis [mihi] placens et equipollens mee donacioni predicte » ed a sè riservando l'uso e l'usufrutto sino alla propria morte, dopo la quale i chierici dovranno celebrargli solenni suffragi e pagare alla moglie sua due once e mezza di oro, per diritto di meffio pattuito nel contratto di nozze (« Et quod post mortem meam solvant de bonis ipsius ecclesie Margarite uxori mee pro iure meffii sui a me sibi promissi tempore contracti matrimonii in carne. et ipsam uxorem meam uncias auri duas et mediam ad racionem de Karollenorum argenti liliatis sexaginti pro uncia computatis »).

A proposito del meffio occorre, da ultimo, far menzione di documenti, ove è cenno di transazioni ad esso relative.

Così, in un documento del 1160 (3), « Iacobus iudex Sandonis civitatis Melficte » transige con Mundella sua « cainata » vedova di Kuri Giovanni suo fratello circa le pretese di lei « pro suo dono meffio » che il defunto marito le doveva, cedendole « unam petiam terre cum decem et novem arboribus olivarum » nonchè un'altra piccola terra con sette olivi, nelle pertinenze di Barbatto.

E veniamo alle consuetudini. Del meffio si occupano queste ai paragrafi 2, 5, 8, 9, 11 della rubrica XII « De donationibus inter virum et uxorem » ed ai paragrafi 5 e 18 della rubrica XVIII. Il paragrafo 2 consente, lo abbiamo visto, alla donna di alienare la quarta ed il meffio.

(1) *C. D. B.* VIII, 192, pp. 251-2, V. pure *C. D. B.* VII, LXXIII (1187) pp. 94-5, LXXIV (1178) pp. 95-6.

(2) *C. D. B.* IX, CCLVII, pp. 284-5.

(3) *C. D. B.* VII, XXIII p. 48 V., inoltre, *C. D. B.* VII, XCIII (1233), pp. 193-4. Cfr. pure *C. D. B.* VII, LXXIII (1187), pp. 94-5.

Dal paragrafo 5 (« *Meffium cum debitorum mole deprimitur, creditoribus pro rata debiti res communicat maritales* ») risulta che per il meffio la donna non è privilegiata.

Il paragrafo 8 (« *Pro Meffio sola persona principalis exquiritur, nec ad fideiussores actio inspecta benignitatis ratione transfertur* ») contiene una disposizione non troppo chiara: nè mi pare che la contraddizione tra la presenza dei fideiussori e la mancanza di azione contro di essi sia sufficientemente spiegata ritenendo col Massa (1), che, data l'importanza della « *datio meffii* », i fideiussori si ponevano per garantire l'effettiva conclusione del matrimonio.

Il § 9 (« *Extinta muliere* ») pone la regola che l'azione per la « *donatio sponsalitia* » può, premorta la moglie, essere esercitata dal marito soltanto nel caso che sopravvivano figliuoli « *qui matris videntur sustinere personam* », o che sia avvenuta « *pignoratio* » o « *litis contestatio* » prima della morte della moglie. Qualora, invece, premuoa il marito, la moglie può esercitare l'azione e, per di più, una volta acquistatala, la trasmette illesa agli eredi « *licet nulla litis contestatio, nullaque pignoratio sit sequuta* ».

Dal § 11 risulta che la moglie che coabiti col marito può in qualunque tempo richiedere il meffio: non così, se abbia abbandonato il marito o da questi sia stata abbandonata.

Il § 5 « *De regulis iuris* » dispone: « *De meffio non iudicatur poena nisi post tertiam contestationem, si de omnibus tribus convictus fuerit* ».

Ed il § 16: « *Si pro meffio pignoratio facta fuerit et mulier moriatur, alterum (così) quem voluerit peti potest. si mulier vixerit vel filius peti potest utrumque* ».

Non si rileva alcuna stabile corrispondenza tra l'importo della meta e quello della dote: epperò non è possibile constatare quando e come, secondo il « *mos popularis* », il meffio si sia ridotto al lucro di un augustale o quindici carlini per ogni oncia di dote. Così, in un documento del 1260 (2), « *Thomasius f. Kaloiohannis de Sammaro barensis* fa legalmente autenticare due istrumenti contenenti la dote ed il meffio di sua madre Cleopatra, istrumenti rimasti incompleti per la morte dei testimoni chiamati a sottoscriverli. « *In curia civitas* » pertanto, — si legge nel documento — « *sire*

(1) MASSA, loc. cit., p. 77.

(2) C. D. B. I, 106 pp. 196-7

Thomasius..... produxit et ostendit... unum instrumentum dotale continens qualiter dictus Kaloiohannes pater suus confessus est se recepisse a dompno Petro venerabili sacerdote matris ecclesie f. sire Stephani de Alfaranicza barensi. de dotibus pro Cleopatra nepote sua uxore ipsius Kaloiohannis f. sire Iohannis de Alfaranicza..... sedecim uncias auri tarenorum bonorum Sicilie. et quartas res appreciatas et alias sine appretiatione. et unum scriptum meffii. per quod idem sire Kaloiohannes constituit eidem uxori sue pro meffio. centum aureos solidos regales bonos. prout hec et alia in eodem instrumento dotali. et predicto scripto meffii. plenius et aperitius continentur ».

Per dire, ora, della dote, nella dote del diritto pugliese è manifesto un largo influsso del diritto romano. La dote, che poteva anche costituirsi (1) in testamento (2), consisteva in danaro (3) od in immo-

(1) Quando si costituivano in dote beni feudali, era necessaria l'approvazione del Re. Così, in documento dato a Brindisi il 3 settembre 1296 (*C. D. B.* XII, 73 pp. 71-2), Carlo II, a richiesta dei tutori degli eredi di Giovanni di Altamura, concede, in ricordo delle grandi benemerenze del defunto Sparano da Bari, suo padre, che la terra di Vico presso Sorrento sia separata da altri beni dotali e costituita in dote per Ioannella secondogenita di detto Giovanni. V., anche, *C. D. B.* IX, CLXXX (1293) pp. 190-1; XII 57 (1295) pp. 56-8, 74 (1296) p. 72, 77 (1298) pp. 75-6, 134 (1315) p. 259. Cfr. pure *C. D. B.* XII 134 (1315) p. 259, 139 (1316) pp. 263-4. È, inoltre, di notevole interesse un documento dell'Archivio di Stato di Napoli del 1456, contenente l'approvazione di Alfonso di Aragona all'istrumento dotale dell'Ecc. Giulio Antonio Acquaviva con l'Eccellente Caterina de Ursinis del Balzo, figliuola di Giov. Antonio De Ursinis del Balzo principe di Taranto (*C. D. B.* XI, 216, pp. 340-7).

Si noti, altresì, che l'intervento del Re era necessario ogni volta che si trattava di beni feudali: per esempio, in un documento del 23 febbraio 1332 (*C. D. B.* XII, 167, pp. 292-3) è menzione della concessione alla nobile « Iohanna de Altamura comitissa Minerbini » di poter ereditare i beni feudali della sorella Caterina dopo la morte di lei « non extantibus ex suo corpore liberis » e specialmente il castello di Matina.

(2) Così in un documento del 1200 (*C. D. B.* VI, 10, pp. 20-2) « Oto Nauclerius f. Melis Iohannis de Regina » di Bari, dispone, tra l'altro, nel suo testamento che alla figlia tocchino « in dotis ordine iuxta morem barenssem... triginta duas uncias auri tarenorum bonorum Sicilie et sexaginta uncias de prelio » ed alla nipote « in dotis uncias auri quattuor minus quarta ». Cfr. pure il testamento di « Grisu filius Sifandi iudicis civitatis Melficte » del 1185 in *C. D. B.* VII, LXX, pp. 89-90 e quello di Atenolfo « f. Balsami » del 1035 in *C. D. B.* VIII, 12, pp. 28-9.

(3) Per esempio, in documento del 1234 (*C. D. B.* VI, framm. 4, p. 184)

bili (1), ovvero in beni mobili ed in beni immobili ad un tempo (2). Nei riguardi del « corredum », è, inoltre, da osservare che esso poteva essere in parte « extimatum », in parte « inextimatum ». Così,

« Boamundus f. Grisilii » di Bari promette a sua sorella Domniza « nunc sponsa et futura uxor » di « Petrus Crassus » di dare « centum uncias auri tarenorum » « in dotis ordine » « post diem nupciarum celebratarum ». V. anche *C. D. B.* VIII, 189 (1203), p. 243. Cfr. *C. D. B.* X, 88 (1244), pp. 124-5; XII, 102, (1305), p. 231. Cfr. pure *C. D. B.* IX, CXC (1294), pp. 203-4.

(1) Così un documento del 1209 (*C. D. B.* X, 54, p. 77) contiene la costituzione « nomine dotis » di una « petia » di terra in territorio di Salpi in luogo detto « Arena » da parte di « Rogerius mil. olim f. iudicis Ade Salparum civis » a favore della nipote « Panthera, filia Ligorii » e di suo marito « magister Iohannes ». Così in documento del 10 maggio 1273 (*C. D. B.* VII, CXXXII, pp. 169-70) « Andreas filius comitis Constantini civitatis » per la moglie « Sanda filia quondam « Melfi[cte] » dichiara di aver ricevuto « a Sthephanitio filio Marini eiusdem Nauclerii Ant[onii] in solum in ordine dotis ut in breve..... plenus continetur », « unam peciam terre cum arboribus olivatum et aliis arboribus cuiuscumque generis » « in pertinentiis Troppoli », unam pecciam terre cum arboribus olivarum in pertinentiis Sancti Leucii deserti », « vineam unam vitium quadrigenalem et mensuratam ad cordam cum omnibus arboribus in ea existentibus et turrim cum palmento ibidem constructis et curticellam pomiferatam prope eandem turrim et palmentum » ed infine « domum unam orreatam cum gayfo eidem domui fisco et cum uno banco ulmi intus in eadem domo existente » « intus in Melficta in vicinia, in qua est ecclesia Sancti Petri ». V. inoltre *C. D. B.* VI, 13 (1201), pp. 25-6; X (1302), pp. 289-90; XIII, 4 (1266), p. 12.

(2) *V. C. D. B.* XIII, 42 (1288), pp. 62-3; IX, (1308), pp. 257-8. È poi interessante un documento del 15 febbraio 1245 (*C. D. B.*, IX, LXXXVI, pp. 95-6) in cui « Iacob f. Maionus (sic) Troiani civitatis Caurati » riceve in dote « a Rugiero f. Iaquinti malarti socero » « una cum Bisantia f. sua » « res mobiles et stabiles secundum usum..... civitatis Caurati. Videlicet unum suppedaneum usatum. unam plancam usatam ad tenendum. duas culcetas cum pennis quarum unam novam et aliam usatam. unum plumacium cum pennis capurale. unam investituram cum ursibus. duo paria plaionum lini et stuppe. unum copertorium novum de bambacia. unam cortinam circa lectum. unam superclaviam duimatam (sic) cum ursibus. quinque cammicias de lino. duos pettoras de lino. unum pannum rubrum de serico cum gramatis. unum par de guttonis. unam reticellam rubram parvam. tria faciola secpas cum profulis. tres mappas et duo mundales cum ursibus unam faczotaram unam caldaram novam. unam sartaginam. unum par camastrie de ferro. unum spitum de ferro et alia regimina ut decet. et duas uncias auri minus quarta tarenorum Sicilie ad generale pondus regni ». V. inoltre, altre notevoli discrezioni di « fadersium » o di « res fraderfii », come talora si legge, in *C. D. B.* VIII 12 (1035) pp. 28-9, 252 (1238) pp. 318-9; X 89 (1244) pp. 125-6, 96 (1257) p. 138; XIII, 42 (1288), pp. 62-3. Cfr. pure XIII, 122 (1302), pp. 182-4. Notevoli sono anche alcuni documenti del *C. D. Barlettano* (vol. I, n. 15 - 1215 -, pp. 43-5; vol. I, n. 139 - 1309 -, pp. 337-9; vol. II, n. 52 - 1314 -, pp. 83-5 - a proposito del quale si badi che nel rendere conto del contenuto della pergamena, il

in un documento del 1297 (1), è la dichiarazione di « Andreas f. qd. Petri de liginnis » di Bari, della dote e degli assegni dotali e di quelli donati che si elencano ricevuti per sua moglie « Mabilia » dal suocero « Andreas f. Simeonis de sullimay » barese. Il « *corredum inextimatum* » era « in dono datum secundum morem bar. », da cui par giusto inferire che, se il « *corredum* » non era « *extimatum* », non era soggetto a restituzione.

Della dote, costituita per lo più da parenti (2), poteva il « *brevis dotalis* » stabilire che il possesso toccasse in parte ad altri, per esempio ad un monastero.

Così, in un documento del 1232 (3), il giudice « *Excelsus* » di Molfetta dispone la rinnovazione « *iuxta sacram imperialem constitutionem noviter promulgatam* », di un istrumento del 1214 esibitogli in rappresentanza del suo monastero da « *dominus Ventura monachus cenobii Montis Sacri* » « in quo nomen cuiusdam regni erat appositum », contenente la dichiarazione seguente da parte di « *Innocentius miles* » di Molfetta: « *Ut ego et mei heredes taceamus semper ipsi monasterio et eius rectoribus de portione dotis matris mee unde fuit positus fideiussor Grisantius f. (manca) iuxta tenorem brebis dotalis quod inde habeo* ».

La « *solutio* » della dote poteva eventualmente non essere in una sola volta « *celebrata* ».

Santeramo, cadendo in abbaglio, ha preso per soggetto il nobile « *Leornadus Gentilis de Ianna, capitaneus* » di Barletta, mentre indubbiamente il soggetto è « *Nicolaus* » —; vol. II, n. 167 - 1340 - pp. 247-50).

Anche nel territorio bizantino dell'Italia meridionale era, poi, la dote costituita da beni mobili od immobili, o dagli uni e dagli altri insieme. Così, infatti, si legge in un documento napoletano del 20 dicembre 954 (CAPASSO, *Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia*, ed. cit., vol. II, parte I, doc. 83): « *Stefanus filius Domini Gregori recepit in uxorem Annam a patre ipsius Anne cum omnibus ipsius patriis bonis mobilibus et stabilibus se sequere moventibus in quibuscumque consistentibus excepta domo sita ad Nidum idest ad Plateam Nidi et excepto etiam integro fundo de Centurana* ».

(1) *C. D. B.* XIII, 76, p. 108.

(2) In *C. D. B.* IX, CCXXXVII (1308), pp. 257-8, promette al futuro genero la dote il suocero; in *C. D. B.* XIII, 4 (1266), p. 12, il genero dichiara di averla ricevuta dalla suocera; entrambi i suoceri la costituiscono « *secundum usum et consuetudinem Longobardorum Baroli* » in *C. D. B.*, X, 162 (1302), pp. 289-90. Talora l'assegnazione della dote è fatta dallo zio: così in *C. D. B.* X, 54, (1209) p. 77 o dagli zii (cfr. *C. D. B.* XIII, 26, pp. 41-2).

(3) *C. D. B.* VIII, 242, pp. 304-5.

Così, in un documento del 1165 (1), « Morelianus miles f. Germani civitatis Salparum » si obbliga a dare al genero « Rogerius f. Sindolfi », « comes curtis civitatis Trani » quaranta solidati di ducati, che doveva ancora della dote di « Alfenema », rispettiva figlia e moglie. Così, del pari, in altro documento del 1277 (2), « Iohannes, f. Angeli de fructu bar. civis », essendo rimasto creditore di una parte del corredo assegnato alla moglie « Laupa » da due zii « Andreas » e l'« abbas Nicolaus, f. Comitibus Iohannocari », valutata per un'oncia e dieci tarenì, dichiara di aver ricevuta la metà dovuta dall'« abbas Nicolaus » cioè ventidue e mezzo tarenì d'oro.

A garanzia della « solutio » dei beni dotali troviamo pur costituiti dei pegni, i quali, naturalmente, non erano prima della « solutio » suscettivi di restituzione.

Così, in un documento dell'ottobre 1155 (3), un esecutore testamentario, tal « Leontius f. Ursonis » di Molfetta citato dal Monastero della SS. Trinità di Montesacro a favore del quale i fratelli « Senatus » e « Saracenopulus » « f. Amati » avevano lasciato in testamento alcuni loro beni fuori Molfetta, sostiene dapprima, a Bari, che quei beni erano suoi per una permuta fatta col monastero; trasferita la causa a Barletta, dichiara di non poter presentare l'atto di permuta già richiesto dai giudici di Bari e, condannato alla restituzione, asserisce (ma non gli giova) « se hereditatem ipsam iuris pignori tenuisse pro rebus dotalibus uxoris sue nec ideo eam restituere debere ».

Potevano poi i beni « in ordine dotis » essere oggetto di transazione (4) ed anche di vendita o di donazione.

S'intende che la vendita doveva esser fatta con l'accordo dei coniugi ed « ad meliorem causam dotis efficiendam », come si legge talora (5) e che il carattere dotale o si trasferiva nei beni che non si vendevano perchè ritenuti più utili dei dotali (6) o si trasferiva nel

(1) *C. D. B.* X, 22, pp. 35-6. Cfr. pure il doc. succ. 23, (1165), pp. 36-7.

(2) *C. D. B.* XIII, 26, pp. 41-2. V. pure *C. D. B.* XIII, 122 (1302), pp. 182-4.

(3) *C. D. B.* VIII, 72, pp. 104-6.

(4) *C. D. B.* VII, CXLVII (1285), pp. 193-4. Cfr., anche, *C. D. B.* VII, XCIII, (1233), pp. 120-1.

(5) Per es. *C. D. B.* VII, XCVIII (1250), pp. 126-7.

(6) Così nel doc. cit. alla n. prec. « Thomas filius Guilelmi de Alianis civitatis Melficte », avendo bisogno di vendere, poichè a lui ed alla moglie Mangale « magis utilis est.... ad habendum et habitandum » una sua torre in Molfetta « in vicinia que dicitur Sevenicus » anzichè la metà di una casa portata in dote da Mangale, dichiara « ad meliorem causam dotis efficiendam ipsam turrim dotalem efficere et.... retinere predictam.... medietatem dicte domus »

nuovo investimento (1). Nè diversamente, se il marito si serviva dei beni dotali, doveva sempre ripristinarli (2). Ed anche la donazione poteva avvenire solo in date circostanze. Troviamo, per esempio, in una pergamena data a Bari il 15 dicembre 1307 (3) un codicillo estratto dal testamento di « Constantina, f. iudicis Bisantii Buccinarra et uxor Iohannis de Montefusco » barese, ove « Constantina » dichiara: « Consensu dicti iud. Bisantii patris (4) mei presentis volo lego et mando quod si... Armenissa f. mea (« ad presens annum unum et menses duos ») moriatur infra etatem legitimam de unciis auri quindecim dotalibus meis emantur bona stabilia que applicentur maiori eccl. S. Nicolay de Baro ».

Si poteva, inoltre, lasciare alla donna piena libertà testamentaria. Così è importante un documento del 1073 (5) in cui Risando

per venderla. Similmente, in un documento del 1256 (*C. D. B.*, VII, CVI - 1256 -, pp. 137-8) « Mancus filius Iacobi civitatis Melficte » poichè sia a lui sia alla moglie Curamaria sembra più conveniente « distrahere medietatem pro indiviso domus unius terranee » costituita in dote a Curamaria dai genitori, anzichè vendere la metà di una casa « sita in Melficta in strata in qua est ecclesia Santi [Andre]e, stabilisce « ad meliorem causam dotis efficiendam » di sostituire come dotale la casa nella strada della Chiesa di S. Andrea e soddisfare i creditori con la vendita dell'altra e, pertanto, ne fa la « traditio » « in manu ipsius uxoris », « iuxta usum dotium Melficte ».

(1) Ad esempio, in una pergamena del 1297 (*C. D. B.*, XIII, framm. 1, pp. 251-2) « Blasius » di Bitonto fa legale dichiarazione a suo suocero « Iacobus » ed a sua moglie « Ecoterina » di Bitonto, che alcuni beni mobili da lui posseduti gli pervennero dalla dote di sua moglie. Egli, pertanto, dichiara di « possidere » tali beni « pro predicta uxore..... in dotem secundum consuetudinem civitatis Botonti et dotis nomine ».

(2) In un documento, per esempio, del 25 luglio 1166 (*C. D. B.*, IX, LVIII, p. 67) « Petracca f. (manca), civitatis Caurati », avendo fatto proprie « pro sua utilitate » « tres libras et terciam de provensinis bonis de rastellis », si obbliga a restituirle « ad sex annos finitos » ed a reimpiegarle, acquistando « res stabiles et mobiles..... Paunesse..... uxori..... utiles ac necessarias ». « Et si — continua « Petracca » — antequam dicte res emantur me vel eandem uxorem meam mori contingerit post alterius nati nostri obitum. ego vel mei heredes demus eidem uxori mee eiusve heredibus intra spacium duorum mensium tres libras et terciam de provensinis bonis de rastellis pro totidem libris provensinis a me sibi ablatis ut dictum est ».

(3) *C. D. B.* XIII, 151, pp. 234-5.

(4) Il testo dice « fratris », ma bisogna leggere « patris »: risulta chiaro dall'insieme del documento.

(5) *C. D. B.* IX, 6, pp. 7-9. Cfr., anche, *C. D. B.* IX (1140), XLII, p. 52, ove il marito si impegna a lasciare piena libertà testamentaria alla moglie, quando « se ad exitum vite tendere viderit et de rebus suis legaliter iudicare voluerit ».

da Trani, figlio di Giaquinto « de loco Casamaxima » dà la « guadia » e per fideiussori due suoi concittadini a Dunnando figlio di Guizione da Andria per le nozze che si contraggono tra Giaquinto figlio dell'una e Dunnanda figlia dell'altro. Promettono il suocero e lo sposo di vivere con la rispettiva nuora e moglie « quieti et pacifici... sicut ceteri Longobardi vivunt quieti et pacifici cum suis nuris et uxoribus » e stabiliscono tra loro molte altre notevoli condizioni, tra cui che, ove « nutu Dei » la donna sia vicina a morte « et habuerit f. aut f. », « potestatem habeat iudicare vel ordinare pro anima sua totum et integrum quantum in ipsa die paruerit de illud quod ipsa portaverit in die nupciarum ».

Venendo alle consuetudini baresi, della dote è detto nella raccolta di Andrea in tutta la rubrica XIII « De iure dotium », nonché nel § 4 della rubrica XIV « Qualiter mulieribus alienare permissum sit » e nel § 20 della rubrica XVIII « De regulis iuris »: nella raccolta di Sparano poi parlano della dote i §§ 5, 6, 7 ed 8 della rubrica LXIII « Soluta matrimonio quid peti possit et qualiter praescriptio doti non opponitur » ed i §§ 1, 2 e 3 della rubrica XLVI « Si a patre dos promittatur, ad quid teneatur hares ».

Ma dei menzionati paragrafi parecchi si riferiscono all'ipotesi dello scioglimento del matrimonio: ne rinvio pertanto l'esposizione a suo luogo.

Della dote la donna era proprietaria sebbene non potesse abusarne (Andr., XIII, § 2) e poteva, inoltre, godere da sola i frutti della dote, sebbene non fosse esclusa la possibilità di un accordo col marito in base al quale i coniugi si dividessero i frutti della dote (Andr., XIII, 10): non era pertanto il marito usufruttuario legale dei beni dotali della moglie come nel diritto vigente. Era anche data facoltà alla donna in assenza del marito di validamente obbligarsi sino alla somma di due once (Audr., XIV, 4) ed anche se il marito si fosse obbligato « ut non quaerat superfluum quod est de dote » poteva chiederlo lei (Andr., XVIII, 20).

Non si poteva ritenere accresciuto il patrimonio del marito, con l'acquisto di un fondo col danaro dotale perchè egli era sempre debitore della dote: la moglie, perciò, non poteva domandare sul fondo così comprato la sua quarta (Andr., XIII, 12).

In omaggio al principio romano per cui anche alla madre incombeva l'onere di dotare le figlie, è concessa al marito la facoltà di dare in dote alla figlia che vada a nozze « uxoris res dotales quas « prichium » nostra lingua vulgariter appellamus »; nè egli sarà

tenuto alla restituzione verso il dotante o verso i figli (Andr., XIII, 16; Spar., LXVI, 3). Il prichio corrisponde al faderfio germanico: di esso parla pure, nella raccolta di Sparano, il § 5 della Rubrica XLIII che autorizza la donna o gli eredi di lei, nel caso che il marito o gli eredi lo pretendano perduto nella distruzione della città o consumato dall'uso, a giurare che così non fu, ma che sul corredo « *maritus suam exercuit voluntatem* », tranne nel caso che le cose si presumano consumate.

Secondo quanto dispone nella rubrica XLVI (§ 1 e 2) Sparano, il padre che ha promesso una dote che, per sue mutate condizioni economiche, venga ad eccedere la porzione legittima, ne risponde dei pari che il suo fideiussore: gli eredi ed il fideiussore stesso rispondono invece dopo la morte di lui nei limiti della legittima, salvo, beninteso, che al tempo della lite la promessa non superò quei limiti ed inoltre « *si ultra quam lege permittitur dotis causa obligatur, et solutum fuerit, nulla de eo ad haeredibus petitio reservatur* ». Se, però, nel testamento il padre abbia promesso una dote eccedente la porzione legittima, gli eredi non presteranno il di più.

Per dir ora di Salerno (I), così stabiliva la consuetudine relativamente alla concessione della dote:

« *Concessio dotis in civitate Salerni tempore vestuto dabatur in solidis de principibus in urbe ipsa ad rationem de uncis septeni de auro ipsum de argento per libram et omnis solidus erat de quatuor tarenis ipsorum, quorum unusquaque in pondere et mensura granarum XX observatur de granis XII aureis monete currentis Siciliae* ».

La consuetudine (II) poi determina con esattezza il valore del corredo fissandone la misura rispetto alla dote, enumerando gli oggetti che potevano farne parte.

Altre consuetudini salernitane riguardano la restituzione della dote ed i diritti della moglie dopo la morte del marito: ne esporrò pertanto in seguito il tenore.

Nel diritto longobardo la donna, passando a nozze, cadeva sotto il mundio del marito, lo abbiamo visto. Ciò non si verifica, in generale, nel matrimonio pugliese.

(1) V. l'Appendice della citata opera del TRIFONE, *Le consuetudini di Salerno*.

Senonchè, non bisogna esagerare, come è accaduto al Bel-lacosa (1) ed al Roppo (2). Se è vero, infatti, che, del pari che per la donna nubile (3) e per la vedova (4), è menzione del consenso del mundualdo — padre (5), fratello (6), figlio (7),

(1) BELLACOSA, Il « mundio » sulle donne in terra di Bari dal 900 al 1500, Napoli, Pierro, 1906, pp. 32 e segg. (su cui, cfr. la recensione del BESTA, in *Il Circolo Giuridico*, 1907, pp. 155-9).

(2) ROPPO, *Le fonti del diritto di Terra di Bari, Studio Storico-Giuridico*, Trani, Vecchi, 1913, p. 50.

(3) Cfr., per esempio, la pergamena del 4 luglio 1294 (*C. D. B.* VII, CLX, pp. 211-2) in cui, alla presenza di « Thomasius Passarus regius Melficte iudex », « iudex Paulus et Maior frater et soror filii quondam Pascalis » consegnano a fra Guglielmo il possesso di terre « in pertinentiis curtis codoli » ed « in pertinentiis sancti Leuci deserti »: tale consegna avviene « consentiente predicte mulieri predicto iudice Paulo fratre suo et legitimo mundualdo consentiente etiam sibi Petro filio suo et agnato et duobus aliis proximis parentibus suis ». Cfr. anche il documento dell'agosto 1204 (*C. D. B.* VII, LXXIX, p. 103) contenente una cessione di diritti fatta da « Maria filia Iusti civitatis Melficte », « in presentia — si legge — domni Melis iudicis nos legitime examinantis et absolventis voluntate quoque domini Gabrielis filii Roberti militis mundualdi nostri et Leonis agnatorum nostri ibi astantium nam aliis agnatis prorsus caremus ».

(4) Così, per esempio, si esprime in un documento del 1220 (*C. D. B.* VII, LXXXVI, pp. 110-1) « Martia, filia Ursonis militis de Mele de Manda et relicta Rossemanni militis..... civitatis Melficte » « in presentia domini Melis iudicis »: « Consentientibus mihi Maraldizzio filio Maraldizzii et Sifondo filio Iudicis mundoaldis meis aliis namque agnatis careo vendo et per fustem trado » al monastero di S. Margherita « corrigiam olivarum in pertinentiis Badestelli » per il prezzo di quattro once e mezza. Ed ancora. In un documento del 1258 (*C. D. B.* VII, CXI, pp. 142-3) « Domniza filia Laurentii et relicta (Cal de) Iohannocaro civitatis Melficte » vende « Stephanitio de Marino » « unam domum cum arboribus olivarum..... in pertinentiis Sancti Leonardi », ricevendo « septem uncias et quartam boni auri tarenorum Sicilie », « consentientibus — essa dichiara — mihi Paulo et Bontura filiis meis et mondoaldis, nam agnatis prorsus careo ». Cfr., inoltre, *C. D. B.* X, 130 (1284), pp. 199-202; XII 115 (1308) p. 243, 120 (1309) p. 247, 271 (1437) p. 409.

(5) Per esempio: *C. D. B.* VII, CXVI (1258) pp. 146-7, CXIX (1260) pp. 149-50; X, 130 (1284), pp. 199-202; XII, 115 (1308) p. 243.

(6) Per esempio: *C. D. B.* VII LXXXIV (1214) pp. 109-10, CXXXI (1273) p. 169, CXLII (1282) pp. 182-3, CLI (1286) pp. 200-1; XII 251 (1409) p. 380; XIII 116 (1302) pp. 175-7.

(7) Per esempio: *C. D. B.* VII, CXII (1258) p. 144, CXXI (1261) pp. 151-2; IX, LXXXVII (1246) pp. 96-7.

Anche nel *C. D. Barlettano* troviamo esempio di donne sottoposte al mundio dei figli. Così in un documento del 1363 (*C. D. Barlettano* vol. II, n. 284, p. 318) « Panella f. qd. Philippi de Fasano » lega « pro anima » col consenso di Milillo Bonello suo figliuolo « sub cuius mundio se fore recognovit » una sua

zio (1), cugino (2), estraneo (3) — per la donna maritata (4) e se ugualmente è vero che, essendo il mundualdo assente, lo si so-

casa. Una « Pasca », in altro documento, (*C. D. Barlettano* vol. II, n. 260, p. 310: cfr. anche, p. XIX) ha per suo mundualdo un « Tucius » suo figliuolo « in infantile etate constitutus », sicchè si elegge per « commundualdus » « Nicolaus de Peregrino speciarius Baroli ». Ed ancora. In documento del 1368 (*C. D. Barlettano*, vol. II n. 330, p. 339) « Mariula, relicta qd Nicti Miracapilli, dona « pro anima » ad « Antonius de Bono » quattro vighali di terra e come mundualdo interviene il figlio « Stephanus Miracapilli ».

(1) Cfr., per es., il testamento contenuto in un documento di Altamura del 2 settembre 1437 (*C. D. B.* XII, 271, p. 409): la nobile « Churella f. q.m Angeli Codardi » di Bari, vedova del nobile « Iacobus iudicis Angeli de Papa » col consenso dello zio e mundualdo « Raimucius Iacobi de Papa » presente « Benedictus de Perdancia », baglivo di Altamura, nomina erede « Nicolaus Sarrayldo » di Bari, suo consanguineo e fa molti legati. Cfr. pure *Code.x Diplomaticus Cavensis*, IV, DCXXVI (1009), pp. 154-6.

(2) Mundualdo è, per es., il cugino della donna (« Alfarana f. Iaquinti civitatis Curati ») in una donazione del 1110 (*C. D. B.* IX, XVII, pp. 27-8) che la donna fa appunto « secundum legem inquisita et absoluta a prephato iudice (« Falco ») et consencientibus..... iamdicto Ursileone. consobrino..... ac mundualt. et..... Leone et Marcone clerico..... parentibus ». Il documento è notevole altresì per il ricordo che contiene dell'apposizione della mano sull'atto di donazione che fa il giudice (« ipse prephatus iudex. secundum statuta legis. una nobiscum in hac carta manu posita. per fustis tradicionem sen et per hoc videlicet scriptum do atque trado seu offero..... pro anima mea ».

(3) Cfr. *C. D. B.* XII, 120 (1309), p. 247. Nè diversamente, in un documento del 1363 (*C. D. Barlettano* vol. II, n. 290, p. 320) troviamo una donazione, « pro anima » che fa uua vedova con l'assistenza di un mundualdo estraneo.

(4) Leggiamo, per esempio, in una vendita del 1256 (*C. D. B.* VII, CV, p. 136): « Ego Laudomia filia Iohannis de Ionatha [et uxor] Raynaldi fabri filii Gregorii fabbri civitatis Melficte in eadem coram Ursone regio ipsius terre iudice Luca de Noveli [Leontio] notario et [Petrus] de sire Pasca testibus ad hoc specialiter convocatis et ab eodem iudice legitime examinata et absoluta existens consentiente michi predicto viro meo consentiente etiam mihi Iacobo de iudice Excelso baiulo Melficte pro parte curie, sub cuius mundo sum nom agnatis propriis careo et per fustim trado et offero etc. ». Ed ancora. In un documento del 1214 (*C. D. B.* VII, LXXXIV, pp. 109-10), si legge: « Nos Pasca notarius filius Iohannis et Gemma filia Grisi de Paulo civitatis Melficte vir et uxor in presentia Melis iudicis et aliorum me mulierem diligenter examinantem et absolvertem consensu et voluntate fratrum meorum et mundualdorum aliis namque careo agnatis et si qui sunt absentes sunt fuites, voluntarie vendimus... domno Benedicto monasterii Sante Marie de Gualdo recipienti vice prioris Benedicti et totius conventi unam corrigiam terre com olivis in loco Badestelli ». Ugualmente in altre vendite: del 1228 (*C. D. B.* VII, CX, pp. 117-8), del 1249 (*C. D. B.* VII, XCVII, pp. 125-6) del 1256 (*C. D. B.* VII, CV p. 136, CVII, p. 138); in una permuta del 1256 (*C. D. B.* VII, CVIII, pp. 139-40); in una

stituiva « ad hoc » (1), non si può, d'altra parte, asserire senz'altro che il mundio del marito sia un istituto ignoto al diritto pugliese.

Si può invero, all'uopo, far menzione, anzitutto, di un documento del 1167 (2), che suona precisamente così: « Ego Rosa Oliva filia (manca) barolitana incola coram Maralditio iudice et subnotatis testibus viris idoneis. Licentia et absolutione ipsius iudicis me diligentissime ac legaliter inquirentis in tota. huius scripti continentia. pariter *consentiente mihi magistro Privagno viro meo et mundualdo*... Benedicto monacho priori ecclesie Sancti Iacobi site in territorio Baroli suscipienti vice eiusdem ecclesie. Voluntarie dedi ac traditi pro salute anime mee et benefactorum omnes dotes meas. et omnes alias res qui pertinent mihi ex parte predicti viri mei. Sive morgincapitis sive dono meffii causa seu alio quocumque modo. Quatinus a presenti in potestate eiusdem ecclesie sint etc. Obligavi quoque heredes meos et successores. Ut nullus heres meus vel successor hoc dirumpere vel in aliquo infringere presumat ». Ed anche si deve tener conto di documenti nei quali il padre od i fratelli della sposa riserbano il mundio a sè ed agli eredi, rinunciandovi il marito (3): non è possibile, infatti, dinanzi ad espressioni non equivoche di ciò (come « voluntarie uxorem

vendita del 1258 (C. D. B. VII, CXIII, p. 144); in un'altra del 1258 (C. D. B. VII, CXVI, pp. 146-7); in una permuta del 1260 (C. D. B. VII, CXIX, pp. 149-50); in una vendita del 1261 (C. D. B. VII, CXXI, pp. 151-2); in un'altra del 1282 (C. D. B. VII, CXLII pp. 182-3). Nè diversamente in un documento del 1146 (C. D. B. VIII, 50, p. 80) « Marcus f. Domitii » di Barletta, dona una casa « cuni omnibus regiminibus » vicino alla casa di « Palmerius f. Forzalis presbiteri » a sua moglie « Marotta, f. Petri », pur di Barletta la quale è assistita da Ursotto « f. Rigandi diaconi » suo mundualdo. Del pari, si verifica in altre donazioni del 1276 (C. D. B. XIII, 25, pp. 40-1), del 1301 (C. D. B. XIII, 103 pp. 152-3, 113 p. 171), del 1302 (C. D. B. XIII, 116, pp. 175-7), del 1409 (C. D. B. XII, 251, p. 380).

(1) Cfr., per esempio: C. D. B. XIII 116 (1302) pp. 175-7, 103 (1301) pp. 152-3, 113 (1301) p. 171.

(2) C. D. B. VIII, 108, pp. 152-3. Cfr. il precedente documento del 1163 (C. D. B. VIII, 96, pp. 136-7) e nota la differente dizione del nome della pia signora (« Oliva » - « Olivula »).

(3) Così, per esempio, in un documento dell'ottobre 1163 (C. D. B., III, LXIX, pp. 89-90) « Spata filius Eustasi medici » dichiara che Pietro Suderio suo suocero « tradidit » a lui la figlia Giaquinta « uxorem legitimam » ma che « eius mundium sibi et suis heredibus servavit. Per quanto riguarda i fratelli, cfr. C. D. B. V, 87 (1136) pp. 150-2. Cfr., inoltre C. D. B. IV, 36 (1057), pp. 75-7; V, 78 (1130) pp. 134-6, 128 (1169) pp. 223-4; IX, XLII (1140) p. 52, XLV (1141) p. 55, L (1149) p. 60, LXIII (1180) pp. 71-3.

vadiavit absque mundio illius quod sibi suisque eredi bus servavit potestatem » (1)), altro pensare, se non che, senza quella esplicita rinunzia, il mundio toccava al marito.

Certo, tale affermazione non è sicura: per farne dubitare, basterebbe la circostanza, che in qualche documento (2), è menzione di vendita del mundio da parte del suocero al genero. Anche più significativi sono, poi, i documenti, da cui risulta che, per disporre dei beni, il marito aveva bisogno del consenso della moglie (3).

Tutto ciò è vero. Ma pare, anche, che non basti a dire che il mundio del marito è ignoto al diritto pugliese, che ha così larga impronta longobarda. Il diritto pugliese non è il diritto franco, a cui l'istituto del mundio è ignoto (4), ma, certo, conserva riflessi di diritto longobardo.

(1) *C. D. B.* IX, XLV (1141), p. 55.

(2) *C. D. B.* VII, pp. 75-7 (1256), p. 133. V. anche *C. D. B.* VII, CII (1256), p. 133, in cui « Iohannes filius Tassel [egardi civitatis] Melficte » vende « Stephanitio filio Marini eiusdem civitatis mundium Maralde uxore [sue] filie [mundo] alde... pro sex uncis auri tarenorum Sicilie » e « tenens per manum » la figlia, ne trasferisce nel genero il mundio.

Il mundio potevasi anche donare: per una donazione parziale, v. *C. D. B.* XIII, 120 (1302), p. 180.

(3) Per esempio, in un documento del 1302 (*C. D. B.* XIII, 116, pp. 175-7) (documento tanto interessante anche per la larga professione di fede che contiene, — nota per esempio l'espressione « servire deo regnare est » —: cfr., inoltre per un'altra efficace professione di fede, *C. D. B.* XIII, 120 - 1302 -, p. 180) « Recuperus neophidus olim ebreus vocatus Iosep f. qd. Dartoli ebrei bar » ed il figlio « Maio neophidus olim ebreus vocatus Naday » per poter donare se stessi alla Chiesa di S. Nicola e nelle mani di « Petrus de Angiriaco » tesoriere e vicario, hanno bisogno del consenso delle rispettive mogli, cioè di « Summata neophida, olim iudea vocata Saracena » il primo, di « Pasca neophida, olim ebraea vocata Scira », l'altro. Nè diversamente, in un documento del 1302 (*C. D. B.* XIII, 116, pp. 175-7), si legge che « Pasca neophida, olim ebraea vocata Scira » consorte di « Maio neophidus olim ebreus vocatus Naday » presta il suo consenso alla donazione « pro anima » di lui. Cfr., inoltre, *C. D. B.* XIII 25 (1276) pp. 40-1, 77 (1298) p. 109, 103 (1301) pp. 152-3, 121 (1302) p. 181, 127 (1303) pp. 189-90, 128 (1303) pp. 190-1, 145 (1306) p. 226: ed anche, cfr. *C. D. B.* XII 182, (1340) p. 305, 223 (1382) p. 344.

(4) Cfr. un documento del 1208 (*C. D. B.* VIII, 198, p. 252) in cui « Goffridus miles f. Sammaritii militis » di Barletta dichiara di rinunciare ad ogni diritto di mundio sulla sorella « Clementia » che credeva di avere « de iure longobardorum » poichè la sorella gli aveva esibito « instrumentum maritagii » da cui risultava i genitori loro « francorum lege vivere ». Cfr. pure *C. D. B.* VIII, 322 (1280), pp. 434-5).

VI. - Lo scioglimento del matrimonio e le seconde nozze.

La vedova continua a disporre della quarta e del meffio. - La restituzione della dote. - Le consuetudini in vigore pei nobili, in caso di scioglimento del matrimonio, a Bari. - La riverzione della dote nel diritto consuetudinario barese. - Le consuetudini di Monopoli, di Bitonto, di Giovinazzo, di Altamura, di Gravina. I « Capitula matrimonialia » di Andria. - Le consuetudini di Salerno e di Capua.

Le seconde nozze. - Svantaggi patrimoniali derivanti dalle seconde nozze.

Scioltosi il matrimonio, la vedova, lo abbiamo visto, aveva pur sempre la facoltà di disporre del meffio e della quarta (1).

Aveva, inoltre, la vedova diritto alla restituzione della dote: non erano, però, soggette a restituzione le cose « que usu vel vetustate consumpte fuerint » (2).

Tra i tanti documenti (3) di cui qui si potrebbe far menzione, accennerò soltanto a qualcuno.

(1) Per l'amministrazione dei beni dei figli minori, poteva la vedova nominare procuratori generali (C. D. B. IX, CCL - 1375 - pp. 276-7). Talora, purchè fosse maggiore dei sette anni — anche se inferiore ai quattordici — poteva direttamente il minore nominarsi un procuratore, s'intende col consenso della madre. Così, pei beni da lei posseduti in Francia, fa la « nobilis puella Iohanna Scotto, f. et heres quondam Hugonia Scotti, militis et uxor Karoli Artus. minor annis quatuordecim. maior tamen septennio. cum consensu et auctoritate nobilis mulieris Margarite Galarde. relicte dicti Hugonis et matris et balie ipsius Iohanne » (C. D. B., IX, CCLI - 1315 -, pp. 277-8).

(2) Secondo le consuetudini di Napoli e di Sorrento (*Cons. Neap.*, I cons. del Tit. VIII, « *De iure dotium* »; *Cons. Surr.*, Rub. IV) le « possessiones aestimatae vel inaeestimatae » ed il corredo andavano restituite immediatamente, il danaro ed il « valor corredi » consistente in oro ed in argento entra l'anno. Cfr. TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, ed. cit., p. 37.

(3) Cfr., per esempio, C. D. B. I, 57 (1181), pp. 111-2; II, 1 (1266), pp. 3-4; X, 88 (1244), pp. 124-5; XII, 172 (1335), p. 300 (in cui, alla presenza del giudice e dei testimoni, « Franca f. Petri de Amena » addiviene ad un accordo coi figli « Guillelmus diaconus » e « Andreas f. Ursonis de Gallambo » per la restituzione

Così, per esempio, in un documento del 1238 (1), dichiara « Iohannes de Malliano (?) f. Longeri Barolitanus civis »: « Si... Mariam citam f. [Sabini] uxorem meam (sic) aute me mori contingerit nullis filiis ex me et ea relictis universas res faderfii sui quas pro eadem uxore mea... preter illas ad usum ipsius vel vetustate consumpte fuerint ego vel mei heredes hereditatem dicte Marie cite uxoris mee sine controversia restituamus quod si filii vel filie ex me et ea relictos infra legitimam etatem (manca) universitas res faderfii ipsius heredibus suis restituamus ad custodiendum et conservandum eas ad opus predictorum filiorum ex me et ea relictorum donec ad legitimam etatem pervenerint. quod si filie vel filie ex me et ea relictis infra legitimam etatem decesserint res ipse penitus hereditatis predictae Marie Cite uxoris mee cedantur omni mea meorumque heredum sopita calumpnia ».

Così, in altro documento del 1244 (2), « Sabinus f. Petri de notario Matheo barolitanus civis », « verbo et absoluzione predicti Petri patris », si obbliga a rendere « Riccardo f. Iacobi iudicis socero... et concivi » « universas res fraderfii » di sua moglie Romana, ove questa gli premuoia « nullis filiis ex se et ea relictis », « exceptis illis que usu ipsius vel vetustate consupte fuerint ». « Quod — aggiunge « Sabinus » — eadem uxor mea premortua fuerit liberis ex me et ea infra legitimam etatem relictis universas res fraderfii sui preter eas que usu ipsius vel vetustate consupte fuerint ut dictum est tibi vel tuis heredibus deponamus. ad custodiendum et reddendum eas ipsis comunibus liberis cum ad legitimam etatem pervenerint. Quibus infra legitimam etatem decedentibus omnes res predicti fraderfii penitus vobis cedant omni mea meorumque heredum sopita calumpnia. Sunt autem res predicti fraderfii hec videlicet. Lectus unus... vinee tres et vinealia decem de terra. que vinealia si ego prefatus Sabinus in partem vel in toto plantavero. vel plantari fecero. et casus reddibende dicte dotis evenerit ego vel mei here-

della dote materna); XIII, 4 (1266), p. 12; *C. D. Barlettano*, vol. I, n. 78 (1295), pp. 214-6 (a proposito del quale documento badisi all'errore in cui è caduto il Santeramo nel render conto del suo contenuto: invece di dire, infatti: « Nella donazione v'era il patto implicito (sic: od esplicito, piuttosto?) che, se i figli di « Chunicia » e del donatore (« Guisanda », « Goffridus » « Maria » e « Palmerius ») dice: « Nella donazione v'era il patto implicito che se i figli di Chunicia e *quelli dei donatori*, ecc.), 139 (1309) pp. 337-9; II, 167 (1340) pp. 247-50, (1366) pp. 335-6.

(1) *C. D. B.* VIII, 252, pp. 318-9.

(2) *C. D. B.* X, 89, pp. 125-6.

des demus tibi vel tuis heredibus pro ipsis vinealibus decem uncias aeri undecim tarenerum Sicilie et dictis vinealibus proprietati mee cedant...».

Notevole interesse presentano altresì alcuni documenti del *Codice Diplomatico Barlettano*.

Così si legge, per esempio, in un documento che porta la data del 1215 (1): « Ego Sanctorus f. Leni barolitanus civis... tibi petro de Senisio f. Alamni socero meo et concivi voluntarie vadium dedi me fidem. ut si Rosam filiam tuam uxorem meam ante me mori contigerit nullis filiis vel filiabus ex me et ea relictis universas res fradersii sui quas a te cum eodem uxori accepi. Ego me vel mei heredes tibi vel tuis heredibus sine controversia restituamus preter eas que usu vel vetustate consumpte fuerint. quod si filius unus aud plures ex me et eadem uxore mea remanserit. Res ipsas predicti fradersii preter eas que ut dictum est usus vel vestutate consuncte fuerint Apud vos deponamus ad conservendum eas et reddendum predictis filiis meis nepotibus tuis cum ad legitimam etatem pervenerint. Res ipse vobis penitus cedant. sine mea meorumque heredum contrarietate vel requisitione. Sunt autem Res predicti fradersii hec: videlicet Lecti duo, coltrice quinque » ecc.

Ed ancora. In un documento che porta la data del 1314 (2) è contenuta un'abbreviatura del tenore seguente: « Die 23 Aprilis tercie decime Indicionis Ego Riccardus de Argentera f. qd Iohannis de Argentera Barolitanus civis... tibi Galgano de Riso socero et concivi nostro voluntarie quadam (sic) per convenientiam dedi et per sollepnem promisi... Ut si Philippam f. tuam uxorem meam ante me mori contingerit nullis filiis ex me et ea relictis universas res fadersii sui quas a te pro eadem philippa filia tua uxore mea in dotem et dotis nomine recepi et habui exceptis illis que usu vel vetustate ipsius consumpte fuerint apud vos deponamus ad conservandum reddendum et restituendum eas ipsis et communibus filiis cum ad legitimam etatem pervenerint, quibus infra etatem legitimam decedentibus res ipse penitus vobis cedant omni mea meorumque heredum contrarietate sopita. Si vero me predicto Riccardo de Argentera mori contingerit dictam uxorem meam superstitem tunc heredes mei universas res iamdicti fradersii sui

(1) *C. D. Barl.* vol. I, n. 15, pp. 43-5.

(2) *C. D. Barl.* vol. II, n. 52, pp. 83-5.

exceptis illis que usu vel vetustate consumpte fuerint ut est dictum te pro ea sollempniter et legitime stipulante eidem uxori mee vel suis heredibus restituant... Sunt autem Res predicti fadersii. Res vero extimate sunt hec videlicet. Mataracia duo plena bondice», etc.

Venendo, ora, alle consuetudini, secondo le consuetudini di Bari, quando il matrimonio si scioglieva per la morte del marito, la donna poteva chiedere ed ottenere la quarta ed il meffio: se, invece, si scioglieva per la morte della moglie, «atrocitas legis benigna interpretatione nostrae consuetudinis emendata est», talchè i successori di lei potevano chiedere l'una o l'altro. «Hoc si extranei agant». Ma i figliuoli «cuius cumsintque matrimonii, si sponsalitiām donationem matris exquirunt» sono ammessi all'una ed all'altro contro il padre o padrigno, «cum personam matris et locum tenere filii videntur» (Andr. XII, I).

I paragrafi 12 e 13 della rubrica XII della raccolta di Andrea mirano alla tutela del compratore di buona fede (1). Se, pertanto, durante il matrimonio, «uxore non consentiente» il marito abbia alienato una parte dei suoi beni immobili, la moglie, sciolto il matrimonio, non può defalcare del suo diritto di «morgengabe» gli immobili venduti, quando vi siano nel patrimonio del marito altri beni «unde possit ei indemnitas reservari». Del pari, la donna, solo se sia possibile una comoda divisione, può «de singulis rebus per minutias vindicare»: diversamente «in una re integra sibi quarta solvetur».

Il § 1 della rubrica XLIII della raccolta di Sparano ha contenuto analogo a quello del § 1 della rubrica XII della raccolta di Andrea: sciolto il matrimonio per la morte del marito, la moglie può chiedere la «morgengabe» ed il meffio; del pari, premorendo la moglie, i discendenti di lei potranno chiedere l'uno e l'altro: in mancanza di discendenti, infine, gli altri successori potranno cercare solo l'una delle due cose a loro scelta. Se, poi, il matrimonio «divortio fuerit dissolutum», rimane inalterato ed alla moglie ed ai suoi eredi il diritto alla dote, alla «morgengabe», al meffio: «ne tamen aliter matrimonio celebrata solutio mulierem damno vel, compendiis afficere videatur» — aggiunge la consuetudine —, la donna potrà riscuotere a suo piacimento l'una cosa ma sull'altra penderà giudizio; qualora premuoia, «contenta tamen de alterutro

(1) Cfr. in tal senso, MASSA, loc. cit., pp. 85-6.

quod accepit, reliqui petitio denegatur»; sopravvivendo, potrà, invece, chiedere quanto è rimasto in sospeso (Spar. XLIII, 2). « Tam legis sententia, quam morum consonantia », non si può, inoltre, chiedere la « morgengabe » che non sia stata data ma solo promessa, « nisi de tradendo morgincapite in iudicio facta contestatio demostretur », chè, in tal caso, la « contestatio » equivale alla « traditio » (Spar. XLIII, 3).

Davvero interessante è la disposizione di Sparano LXIII, 4, perfettamente corrispondente a quella di Andrea XII, 6. Dall'una e dall'altra, pertanto, risulta che nei matrimoni celebrati prima del 1155, anno in cui Guglielmo il Malo fece distruggere la città, « et Quarta creditur tradita et Meffium obligatum »: i documenti si presumono perduti « fortuitis casibus et generali excidio. Sed tantum de Quarta traditione iuretur »: quanto al meffio, se si dubita sulla sua quantità, il giudice la determinerà secondo la qualità delle persone e l'ammontare delle sostanze e col giuramento della donna o dei suoi eredi. Pei matrimoni, invece, contratti senza istrumenti dopo quella sciagura, nulla poteva chiedersi a meno che non si fosse contestata lite e nelle more del giudizio il matrimonio si fosse sciolto, chè, in tal caso, si poteva chiedere la « morgengabe » ricorrendosi al giuramento di chi negava.

Dai paragrafi successivi (Spar. XLIII, 6-8) risulta, poi, che ricercandosi la dote ma non potendo darne la prova con una scrittura legittima « iurasse tantum debet legittima quod non praestita fuerit vel soluta; che la petizione o ripetizione della dote non si può porre in essere in qualunque tempo, ma che, decorsi trenta anni dallo scioglimento del matrimonio, non è possibile chiedere la « morgengabe » ed il meffio; che, infine, « dos nec hypothecam habebit tacitam nec alio privilegio tuetur ».

Notevoli sono le norme che valevano pei nobili, in caso di scioglimento del matrimonio (1), a Bari.

Secondo i §§ 2 e 3 della rubrica XIII di Andrea, pertanto:

1. Scioltosi il matrimonio per morte del marito, la moglie superstite, vi siano o no figliuoli, può prendere sui beni di lui trenta once per la quarta ed il meffio.

(1) Per la consuetudine vigente a Napoli pei nobili dei Sedili di Capuana e di Nido, v., per tutti, MONTI, *Il patto dotale napoletano di Capuana e Nido*, loc. cit., specialmente pp. 6 e segg.

2. Se, invece, il matrimonio si scioglieva per morte della moglie senza che da quel matrimonio rimanessero figli, nè il marito nè i suoi eredi erano tenuti « ad dandum, tradendum et assignandum » per la quarta ed il meffio le predette trenta once ed ai successori della moglie non era accordata azione di sorta.

3. In tutti gli altri casi la moglie ed i figliuoli potevano pretendere per quarta e meffio le trenta once dei beni del marito.

Secondo le consuetudini di Bari, la riverzione della dote al dotante, nell'ipotesi che la donna morisse e che non ci fossero figli, si effettuava di diritto, senza bisogno di patto espresso. Se, poi, vi erano figli minori, la dote ritornava sotto fideiussione al dotante che la custodiva sino a quando quelli raggiungessero la maggiore età ed egli, nel frattempo, faceva suoi i frutti nè era tenuto a darne ai minori alcuna parte, tranne che non mancassero del necessario « ne aut fame mori cogantur, aut cum dedecore mendicare » (Andr. XIII, 3) (1).

Le consuetudini che seguono (Andr. XIII, 4-6) sono state evidentemente aggiunte in seguito: lo manifestano lo stile ed il numero d'ordine che le precede (2). Per esse pertanto:

(1) L'esaminata disposizione deriva direttamente dal diritto romano: cfr. pertanto 6, D, 23, 3.

Anche ad Amalfi, morta la moglie senza testamento « filiis seu filiabus ex eodem matrimonio non derelictis », la dote andava restituita entro due anni al dotante, termine che il codice napoletano estende anche alla restituzione del corredo (CAMERA, c. VII). Invece, per diritto longobardo, se il matrimonio si scioglieva per la morte della moglie senza che vi fossero figliuoli, succedeva il marito (cfr. GIUSTINIANI, op. cit., p. 172).

Le consuetudini di Aversa, poi, facevano varie ipotesi. Se la moglie muoia lasciando figli nati vivi, il marito lucrerà tutta la dote e le vesti e gli ornamenti della defunta, rimanendogli però l'obbligo « uxorem honorifice sepelire ». La moglie potrà disporre « pro anima sua » della decima parte della dote, dedotte, però, le spese di funerale. Se la moglie muoia prima di essere condotta « in domum viri » senza lasciar figli, il marito sarà tenuto all'integrale restituzione della dote, tranne le spese di funerale e le cose consumate, nonchè il letto matrimoniale « cum minori cultro » (Cons. Avers., III). Se il marito muoia dopo aver consumato la copula con la donna senza lasciar figli, la dote consistente in mobili od immobili andrà restituita al dotante, eccetto il dotario costituitele dal marito « et robbas et corrigias » ed altri ornamenti, sempre che il valore di questi non superi il valore della metà della dote, calcolata in danaro, chè, — in questo caso —, il valore di essa si deduce dalla dote (Cons. Avers., IV).

(2) Cfr. PETRONI, op. cit., p. 50, nota 1.

1. Se il matrimonio si scioglie per morte della moglie e rimangono uno o più figli in minore età, il marito gode degli immobili dotali, assicurando, s'intende, ai figli gli alimenti « et vitam honorabilem », il dotante « sub fideiussoria cautione » detiene i beni mobili: mobili ed immobili vanno poi restituiti ai figliuoli, giunti che siano ad età legittima.

2. Se, poi, il matrimonio si scioglie per la morte della moglie e non vi siano figli, i beni dotali vanno restituiti al dotante od ai suoi eredi « statim omni exceptione remota », tranne le cose consumate in costanza di matrimonio « usu vel vetustate ». Quanto al danaro, per la sua restituzione, si accordava un anno di tempo, proprio come in diritto romano per la restituzione dei mobili.

3. Se, infine, il matrimonio si scioglie con la morte del marito, « superstita uxore, tam cum filiis quam sine filiis » gli eredi e successori del marito devono consegnare a lei od ai dotanti od agli eredi di costoro — nell'ipotesi che, morto il marito, lo segua nella tomba la moglie senza lasciar figliuoli — tutti i beni dotali, « incontinenti omni occasione et cavillatione remotis ».

Sufficientemente interessanti per meritare un cenno, sia pure brevissimo, sono le consuetudini di Monopoli, di Bitonto, di Giovinazzo, di Altamura, di Gravina, nonchè i *Capitula matrimonialia* di Andria.

Secondo la consuetudine dotale di Monopoli, se la donna moriva senza figli la dote tornava al donante. Se poi la moglie moriva lasciando figliuoli in età maggiore, ad essi toccava la dote; se i figli, invece, erano « infra etatem » la dote tornava al donante od ai suoi eredi (con l'obbligo di prestar « wadia ») i quali dovevano trasmetterla ai figli nel caso che raggiungessero la maggior età (1).

Dalla consuetudine di Bitonto (2) « Quod si contingat matrimonium dissolvi », risulta che, sciolto il matrimonio per la morte del

(1) MOREA, *Chart. Cupersanense*, Tip. di Monte Cassino, 1893, n. 159 (1216), pp. 309-10. Cfr. ROPPO, op. cit., p. 45.

(2) Per Bitonto, per pari che per Giovinazzo, cfr. VOLPICELLA, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti delle città di Terra di Bari*, ed. cit.

marito, « superstitibus filiis vel non superstitibus », la dote rimaneva in assoluto dominio della moglie. Quando, poi, il matrimonio si scioglieva per la morte della moglie e non vi erano figli, la dote andava restituita al dotante od agli eredi di lui, « irrevocabiliter et perpetuo »; in presenza, invece, di figli minori, la consuetudine concedeva al marito superstite soltanto la metà della dote e l'altra metà stabiliva che toccasse al dotante ed ai suoi eredi: raggiunta, però la maggiore età, i figli avevano diritti alla restituzione dell'intera dote. I frutti percetti « medio tempore » rimanevano rispettivamente presso il dotante ed il marito.

Per la consuetudine di Giovinazzo « Quod dissoluto matrimonio », sciolto il matrimonio per morte del marito o della moglie senza figli, tutte le cose dotali ritornavano senza indugio al dotante od ai suoi eredi, eccetto le cose mobili consumate « usu vel vetustate »: se, poi, vi erano figli minori, il marito superstite deteneva presso di sé la metà del denaro dotale e degli immobili, nonchè alcune cose mobili di prima necessità che la consuetudine indica; l'altra metà del danaro dotale e degli immobili, del pari che il resto dei mobili, si deteneva dal dotante o dai suoi eredi con cauzione.

Ai figli divenuti maggiorenni bisognava restituire i beni dotali; a differenza, poi, della consuetudine di Bitonto, secondo la consuetudine di Giovinazzo, il dotante od i suoi eredi dovevano restituire anche l'usufrutto percepito durante la minore età dei figli « integraliter et sine aliqua diminutione ».

Per dir ora di Altamura (1), se le consuetudini di Bari si erano diffuse in quasi tutta la Puglia, vi eran, tuttavia, dei luoghi come

p. 15 e segg. 31 e segg., nonchè BESTA, op. cit., p. 80 e segg. e soprattutto GIUSTINIANI, op. cit., pp. 188 e segg.

(1) Ad Altamura ha dedicato un'interessante monografia il SERENA, *Della consuetudine dotale di Altamura*, Trani, Vecchi e C., 1880. V. anche, PATELLA, *Consuetudini dotali della città di Altamura*, Altamura, Tip. Leggieri, 1882. Ed, a proposito di Altamura, è degno di menzione altresì un documento del 29 ottobre 1318 (C. D. B. XII, 142, p. 267), in cui « Iohannes Pantaleonis de Rosa » promette « ante faciem ecclesie sancti Iohannis de grecis » di Altamura a sua moglie « Iohanna, f. Iohannis Caloy » di Altamura, di darle la terza e quarta parte di tutti i suoi beni tanto mobili quanto immo-

Gravina, ove i Normanni avevano introdotto la legge Franca: ora, tra gli abitanti di Altamura, c'era chi veniva da luoghi della provincia ove era diffuso l'uso longobardo, chi, invece, proveniva da altri luoghi ove erano in vigore le leggi franche. Le due schiere erano ugualmente numerose: naturale che sentissero il bisogno di un accordo: da questo accordo per l'appunto nacque la consuetudine dotale di Altamura.

Secondo tale consuetudine, il marito guadagnava la metà della dote quando la moglie era morta dopo aver dato alla luce un figlio che era considerato vivo e vitale solo che avesse emesso un vagito. A tal proposito, il Serena cita il proverbio di Altamura: « Rete schiamanno, dote guadagnanno ». Succedeva, del pari, il marito nella metà della dote nell'ipotesi che, morta la moglie con figli superstiti, i figli a loro volta morissero in età minore. Ammetteva, inoltre, la consuetudine in parola che durante l'età minore dei figli, la metà dei beni si dovesse detenere dai dotanti o loro eredi, che dovevano restituire la metà suddetta coi frutti ai minori divenuti maggiorenni.

Le consuetudini di Gravina hanno un particolare interesse per la impronta franca che manifestano. Come bene ha avvertito il Serena, notevoli caratteri di analogia presentano le consuetudini di Gravina e quelle di Aversa (1), che pur si reggeva col diritto consuetudinario franco. In un sol punto — dice bene il Serena — le consuetudini di Gravina si differenziano da quelle di Aversa: mentre, secondo le prime, il marito guadagnava la dote della moglie defunta quanto, avendone avuto un figlio, questi nascendo, avesse emesse un vagito, per le seconde bastava che il figlio nascesse vivo.

Ben lungi dal riflettere le vere consuetudini locali sono, come dice il Besta (2), le regole contenute nei *Capitula matrimonialia*

bili, alla presenza del giudice « Franciscus notarii Angeli » e dei testimoni « Nicolaus de Andrea, Goffridus de Balsamo iudicis Nicolai Theodori » ed altri: rogatario « Andreas notarii Dominici ».

(1) Per le consuetudini di Aversa, v. « *Le consuetudini della città di Capua ed Aversa*, con pref. di Luigi Volpicella » che fa parte di ALIANELLI, *Delle consuetudini e statuti delle province napoletane*, ed. cit.

(2) BESTA, loc. cit., p. 81.

di Andria, pubblicate in lingua volgare da D. Federico d'Aragona il 30 aprile 1489 (1).

Secondo tali capitoli, pertanto, il marito doveva dar cauzione per la restituzione della dote, e, sciolto il matrimonio egli ed i suoi eredi erano tenuti a restituire i beni immobili ed i capitali: i mobili dotali, poi, andavano del pari restituiti come si trovavano consumati dall'uso, « eccetto se lo marito li avesse barattati o dissipati che in questo caso debbia restituire lo prezzo di quelli come valevano al tempo furo consignati o vero conversi in suo usu proprio » (c. 2-3).

È, inoltre, negato alla donna ogni diritto al meffio, se fossero nati figliuoli (c. 4) e ridotta la quarta al quarto della dote (c. 5). Spettava questo in proprietà ed in usufrutto alla donna superstite senza figli; diversamente le toccava il solo usufrutto « et essa morta lo usufrutto si ritorna alla proprietà e vada alli figlioli del ditto marito de qualunque matrimonio sieno nati » (c. 7).

I figli dovevano dare a scelta della madre questo quarto od in danaro da restituirsì dopo la morte di lui od in beni immobili; ma la madre che fosse sopravvissuta ai figliuoli morti senza legittima prole, acquistava il quarto anche in proprietà (c. 8-9). In caso di morte della donna con figli minori, il marito aveva l'amministrazione dei beni dei figli minori previa idonea cauzione (c. 10).

Quando, poi, raggiunta la maggiore età, i figliuoli non potessero o non volessero stare col padre avevano diritto di chiedere la loro quota di eredità materna ma non l'usufrutto (c. 11).

Morti dopo la madre i figli in età minore, i beni ritornavano ai dotanti ovvero agli altri congiunti di parte materna escluso il padre: « et perchè se habbia a servare e qualità », era stabilito che, venendo a morte i figli in età pupillare, dopo morto il padre, i beni andavano ai congiunti dei pupilli di lato paterno, esclusa la madre meno che per il suo quarto (c. 12).

Se, però, i figliuoli morivano maggiorenni e senza testamento, succedevano nella loro eredità il padre o la madre, « li quali se trovassero sopravvivere alli detti figliuoli » (c. 13).

La donna, infine, che venisse a morte senza lasciare figli, poteva liberamente disporre della metà della dote e dei beni a lei pervenuti dai suoi congiunti, andando l'altra metà a questi ultimi: ma, se avesse lasciato prole, non le era consentito di disporre che della decima parte (c. 14).

(1) Cfr. SGARRA, *Gli statuti della città di Andria, pubblicati nel 1489*, Trani, Tip. del Foro Tranese, 1892. Li riproducono anche il GIUSTINIANI, op. cit. ed il VOLPICELLA, op. cit.

Accennerò, infine, alle consuetudini di Salerno e di Capua (1).

Secondo la consuetudine di Salerno (III) « restituuntur dotes fideiussoribus si sunt in casu restitutionis et si quis pro eo qui pro uxore sua dotes recipit, se fideiussorem constituit: compellitur ad restituendas dotes ipsas quemadmodum quilibet alius que de restituendo aliquo debito intercessit ». Quanto al corredo, poi, il marito non era tenuto a restituirlo quando lo avesse venduto o dato in pegno: l'obbligo della restituzione veniva meno in tal caso perchè, come direbbe il Trifone (2), si consideravano quelle speciali circostanze della vita come casi di necessità o di forza maggiore. Le cose, però, che il marito aveva donato alla moglie « pro usu ac « ornatu », del pari che la quarta ed i residui del corredo, andavano restituiti ai parenti della moglie.

Secondo la consuetudine salernitana (IV) la vedova era considerata, inoltre, « domina bonorum viri » e doveva « gubernare, meliorare, regere » questi beni « pro usu prolis heredumque », finchè avesse custodito il letto vedovile e finchè i figli « ipsi offerant ad sustentendum, calciandum, vestiendum quod potest ipsi sufficere; si negaverint, etiam in iudicio minime apparentes licitum erit mulieri sanctione magna iudicis alienare quod sufficiat vite proprie ». Se, invece, vi erano figli minori, la madre poteva farsi autorizzare dal giudice ad alienare i beni del marito per sostenere sè ed i figli e pagare i debiti ereditari. « Si autem voluntate mariti statutus sit alius tutor preter matrem pupillorum et coniugem ipsam », la vedova potrà « restitum facere et fideiussorem dare, qui omnia pupillorum bona servet (3).

(1) Quanto agli Statuti di Benevento, che, come risulta dal proemio, contengono le più antiche consuetudini della città e sui quali, pertanto, sarebbe certo interessante fermarsi, v., oltre i cenni contenuti nelle citate opere del CICCAGLIONE, (*Patti nuziali*), del TRIFONE, (*Le consuetudini di Salerno*) e del VOLPICELLA, (*Le consuetudini di Capua e di Aversa*), LONARDO, *Statuti di Benevento*, 1902. Cfr. inoltre, le Memorie storiche di Benevento del Borgia e l'*Apparatus* di Carlo di Tocco.

(2) TRIFONE, op. cit., p. 27.

(3) Cfr. TRIFONE, op. cit. p. 44 e segg. Degne di particolare rilievo sono le pagine nelle quali il Trifone critica l'interpretazione data dal TAMASSIA, (*Il testamento del marito*, ed. cit.) alla formula « domina et domina », negando, a buona ragione, che la vedova si sostituisse al marito in tutto e per tutto e

Per dire ora di Capua, quivi il marito superstite lucrava la dote per intero nel caso che il matrimonio fosse stato consumato e che i figli nati da questo avessero vissuto tre anni: negli altri casi la lucrava a metà (c. I - II).

Nel caso, poi, di premorienza del marito, gli eredi dovevano, entro tre mesi dal giorno della morte di lui, « dare restituere et integraliter assignare » la dote alla moglie (c. III).

Secondo la consuetudine di Capua, infine (c. IV-V), alla vedova toccava « tam quo ad proprietatem quam quo ad usumfructum » la quarta e la basatura a suo favore costituite quando non ci fossero figliuoli: se ce ne erano, aveva di quei beni il solo usufrutto. Quest'ultima parte fu abolita dalla celebre prammatica che nel 1617 emanò il Vicerè Duca d'Ossuna (1).

* * *

Le consuetudini pochi accenni dedicano alle seconde nozze. Così un solo paragrafo che ne parli sono riuscito a trovare, dopo attento esame, nelle consuetudini di Bari: il § 9 della rubrica XIII « De iure dotium » nella raccolta di Andrea, che suona precisamente così: « Marito rebus humanis exempto sine filiis, si mulier supervixerit, cum dote sua *ad nuptias poterit transire secundas* nec patri eius permittitur deminutio et si eius patrimonium fuerit diminutum, sicut legis distinctione cavetur » (2).

dei beni di lui disponesse come di cosa propria ed affermando che, a Salerno come altrove, il « dominium » accordato alla vedova in null'altro consisteva se non nella direzione degli affari domestici e nel governo della casa. Cfr. pure SCHUPFER, *Gaeta ed il suo diritto*, loc. cit., p. 92 e segg.

(1) Il testo della Prammatica si trova in GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli 1803, T. II, pp. 257-8. Tit. XVII « De antefato sive donatione propter nuptias, sive quarta, et aliis donativis » nonchè nelle *Prammaticae, Edicta, decreta interdicta Regumque Sanctione Regni Neapolitani* di Domenico ALFANO, vol. I, p. 301, Tit. XX. Di codesta importante prammatica i primi germi sono, al dir del VOLPICELLA, (*Di uno Statuto Aquilano del 1333*, ed. cit., p. 11) nello Statuto Aquilano che Roberto d'Angiò approvò il 20 marzo 1333.

(2) V. anche MOREA, *Chart. Cupers.*, ed. cit., p. 100 (1151), pp. 196-97. Cfr. ROPPO, op. cit., p. 48: si tratta di una moglie abbandonata da tre anni dal marito che non dava notizia di sé; essa passa a seconde nozze e riceve dal suocero la dote che essa ebbe dal padre.

Come abbiamo detto, per poter lucrare la quarta, bisognava anzitutto essere vergini: epperò, a Salerno, a Benevento, a Bari, forse pure a Caiazzo (1), la vedova che si rimaritava non godeva di siffatto beneficio.

Per Capua la cosa non è molto sicura.

La donna, inoltre, che andava a seconde nozze, rinunciava ad essere « domna et domina »: la consuetudine di Salerno (IV) lo dice espressamente.

CONCLUSIONE

In conclusione, si può osservare che, se è vero — come hanno dimostrato il Besta ed il Trifone (2), rispettivamente per Bari e per Salerno — che il diritto romano non rimase soffocato dal diritto longobardo nell'Italia meridionale, è anche vero, che, a Bari, a Salerno, a Barletta, l'impronta longobarda fu prevalente.

Potrebbe la cosa, per Bari, sembrare un po' strana, se si pensa che, caduti i Goti nel 553, questa città in quattro secoli fu solo per brevi periodi sotto i Longobardi, ma per il resto sempre sotto i Bizantini. La spiegazione data dal Petroni secondo la quale Bari accolse il diritto longobardo in odio ai Greci è stata giustamente criticata dal Giustiniani (3), considerandò, in particolare, l'incoerenza

(1) Gli Statuti di Caiazzo si trovano nella citata opera dell'ALIANELLI. È interessante, in materia matrimoniale, il Cap. LXXVII « Usus Civitatis Caiatiae in matrimoniis antiquitus observatus talis est », su cui, per ragioni di brevità, non mi sono fermato.

(2) BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, loc. cit.; TRIFONE, *Le consuetudini di Salerno*, ed. cit. Nel secolo XIV Andrea d'Isernia scriveva: « Salerni etiam quidam vivunt iure romano et aliqui iure longobardo ». Cfr. SALVIOLI, *Trattato di storia del diritto italiano*, ed. cit., parte II, cap. X e *Storia del diritto e delle leggi dell'Italia meridionale dopo la caduta dell'Impero Romano*, Napoli, Pierro, 1910, p. 47.

(3) GIUSTINIANI, *Il diritto consuetudinario in Terra di Bari*, ed. cit., vol. I, p. 153 e segg.

nella quale sarebbero caduti i Baresi, ripristinando, da un lato, il governo greco, non adottandone, dall'altro, le consuetudini.

Si può, pertanto, accettare l'opinione del Giustiniani, secondo la quale Bari accolse la legge longobarda con piena libertà di scelta, non per odio verso gli espulsi dominatori?

Mi pare che questa opinione vada in parte modificata. Non si tratta di libertà di scelta. I popoli adottano, un po' per volta, quelle consuetudini che rispondono alle loro esigenze, ai loro bisogni, alla loro civiltà. Certo, i Baresi, i Salernitani erano più affini per civiltà, per condizioni di vita, ai popoli vicini dominati dai Longobardi, che ai Bizantini, e però nel territorio barese potevano penetrare come in terreno a loro idoneo le consuetudini longobarde. Quelle bizantine presupponevano un ritmo di vita più evoluta, erano il frutto della civiltà d'Oriente. Qui, in Italia, anche nelle città marinare, la civiltà era divenuta più rudimentale. Era più facile l'intesa di Bari, di Salerno coi vicini Longobardi, circa le esigenze di vita, che coi Bizantini, custodi di civiltà più elevata.

* * *

Se questo è vero, si può dunque dire che — almeno nelle consuetudini dei paesi che sono state oggetto del nostro studio — l'uso del diritto longobarbo ebbe, senza dubbio, la prevalenza, pur non mancando disposizioni che ricordano il diritto romano, come in materia dotale. D'altra parte nei territorî, che, come l'Esarcato e la Pentapoli, i ducati di Amalfi, Napoli, Sorrento, Gaeta, rimasero alla dipendenza di Bisanzio, se la legge romana aveva la prevalenza, i Longobardi, che vi si trovavano, vivevano secondo la loro legge. Il che vuol dire che se erano il longobardo ed il giustiniano i diritti predominanti nelle provincie del Mezzogiorno d'Italia, non si può dire che il territorio longobardo fosse completamente separato dal punto di vista giuridico dal bizantino e viceversa: nell'ambiente giuridico medioevale, direbbe il Trifone (1), non si possono trovare delle isole, per così dire, di diritto romano

(1) TRIFONE, *Le consuetudini di Salerno*, ed. cit., p. 113. Cfr., dello stesso TRIFONE, *Le fonti della storia del diritto italiano*, Napoli, Iovene, 1930 p. 18.

come non se ne possono trovare di diritto longobardo: tanto più questo è vero nel campo del diritto di famiglia (1).

LUIGI TRIA

(1) Sulla questione, v., in vario senso, BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, ed. cit. e *Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale sotto la dominazione normanna*, loc. cit.; ZACHARIAE, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna* (in *Rendiconti R. Ist. Lomb. di Scienze e lett.*, vol. XVIII); PERLA, *Il diritto longobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del Napoletano*, ed. cit. e *Del diritto romano-giustiniano nelle province meridionali d'Italia prima delle Assise normanne*, loc. cit.; SCHUPFER, *Il diritto romano nell'Italia meridionale durante i secoli di mezzo*, loc. cit.; ed in *Riv. Crit. delle Scienze giuridiche e sociali*, anno II, settembre 1884, p. 270, nonché dello stesso Schupfer le recensioni agli studi del Brandileone e del Perla nella *Nuova Antologia* rispettivamente ai volumi XLVII, Serie II, sett. 1884, e LII, Serie II, agosto 1885; BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica* (in *Storia del diritto Italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, vol. I, parte II, Milano, Hoepli, 1925). Sono, da ultimo, da consultare le belle pagine di G. M. MONTI, *Il diritto pubblico e le fonti del diritto in Italia*, Bari, Laterza, 1933, vol. I, pp. 15-8. Cfr., anche, MONTI, *Il patto dotale napoletano di Capuana e Nido*, loc. cit.